


GRUPPO BANCA CARIGE



Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2014

ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2015



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

www.gruppocarige.it

Sommario

GLOSSARIO	1
PREMESSA	3
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	4
A) SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATO	4
B) VALORI E MISSION.....	4
C) RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DEL 31/12/2014	5
A) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. A), TUF)	5
B) RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. B), TUF)	5
C) PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. C), TUF)	6
D) TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. D), TUF).....	6
E) PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. E), TUF)	6
F) RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. F), TUF)	6
G) ACCORDI TRA AZIONISTI (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. G), TUF)	6
H) CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. H), TUF) E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA (EX ARTT. 104, COMMA 1-TER, E 104-BIS, COMMA 1, TUF).....	7
I) DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (ART. 123-BIS, COMMA 1, LETT. M), TUF)	7
L) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX. ARTT. 2497 E SS. COD. CIV.)	11
3. ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF).....	13
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF).....	14
4.2. COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)	17
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF).....	24
4.4. ORGANI DELEGATI	35

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI.....	40
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	41
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	43
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	43
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF).....	45
7. COMITATO NOMINE	45
8. COMITATO REMUNERAZIONE	48
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE....	48
10. COMITATO RISCHI	48
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	54
11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI.	64
11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	65
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001.....	66
11.4. SOCIETA' DI REVISIONE	69
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI	69
11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	72
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	74
13. NOMINA DEI SINDACI (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF).....	79
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	80
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	84
16. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF)	85
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF).....	90
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	90

TABELLE	91
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2014	92
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI.....	94
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE	97
ALLEGATI	98

Glossario

Codice / Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. Civ.: il Codice Civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Disposizioni sul Governo Societario / Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario: le nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario inserite nella Circolare n. 285 del 17/12/2013 (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1) con il 1° Aggiornamento del 6/5/2014.

Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni: le nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni e Continuità Operativa inserite nella Circolare n. 263 del 27/12/2006 (Titolo V, Capitoli 7, 8 e 9) con il 15° aggiornamento del 2/7/2013.

Emittente: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale 2014 a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati: la normativa in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006, Titolo V, Capitolo 5.

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Intermediari Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16190 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di intermediari.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

PREMESSA

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF secondo il format diffuso da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di gennaio 2015.

In conformità a quanto previsto dall'art. 435 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) la Relazione contiene tra l'altro le seguenti informazioni:

- a) numero di incarichi di amministratore affidati ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza;
- c) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
- d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
- e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato al Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni contenute nella presente Relazione sono rese anche ai sensi di quanto previsto dalla Sezione VII delle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario ("Obblighi di informativa al pubblico"). Ai sensi delle predette Disposizioni Banca Carige è qualificabile come "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", in quanto banca quotata considerata significativa ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e come tale soggetta alla vigilanza prudenziale della Banca Centrale Europea.

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

a) Sistema di governo societario adottato

La Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("Banca", "Carige", "Banca Carige", "Società" o "Emittente") adotta un sistema di amministrazione e di controllo "tradizionale" ai sensi degli artt. 2380-bis e seguenti del Cod. Civ.

Sono Organi della Società, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Comitato Esecutivo;
- 5) il Collegio Sindacale;
- 6) l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, nominati in conformità all'art. 27 dello Statuto.

Per quanto concerne la composizione, il funzionamento e le caratteristiche dei suddetti Organi sociali, nonché dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto meglio dettagliato in seguito nel testo della presente Relazione.

b) Valori e Mission

La Banca Carige:

- promuove la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli obiettivi dell'impresa, anche con riferimento al rispetto della legalità, ponendo attenzione ai bisogni ed alle legittime aspettative degli interlocutori interni, ed esterni, al fine di migliorare il clima di appartenenza ed il grado di soddisfazione;
- persegue, con correttezza e trasparenza, obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei sistemi di gestione per accrescere i livelli di redditività e competitività dell'impresa e per conseguire, attraverso un costante aggiornamento, gli standard correnti di innovazione;
- persegue gli obiettivi aziendali riconoscendo centralità ai bisogni dei clienti esterni ed interni, nonché alle aspettative degli azionisti;
- si adopera affinché tutte le azioni, le operazioni, le transazioni ed in generale i comportamenti tenuti dagli organi sociali, dal personale e dai collaboratori in merito alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità siano improntati alla massima onestà, imparzialità, riservatezza, trasparenza.

c) Responsabilità sociale

La Carige considera la propria reputazione e credibilità una risorsa essenziale da mantenere e sviluppare nei confronti degli stakeholders, cioè di coloro che contribuiscono o che hanno, comunque, un interesse al conseguimento della Missione aziendale, nonché dei singoli, gruppi, organizzazioni ed istituzioni i cui interessi possono essere influenzati, in misura maggiore o minore, dall'operato della Banca, quali gli azionisti, i clienti, i fornitori, i collaboratori, le organizzazioni politiche e sindacali, le pubbliche amministrazioni e, in generale, l'ambiente socio-economico.

La Carige cura il rispetto delle norme vigenti e dei principi etici condivisi dalla collettività anche al fine di consolidare il vicendevole rapporto di fiducia con i suoi stakeholders. Pertanto, nell'ambito delle responsabilità di ciascuno, l'attività di coloro che agiscono per la Banca deve contribuire al perseguimento della Missione aziendale nel rispetto non solo delle leggi vigenti, ma anche delle istruzioni emanate dagli Organi di Vigilanza e controllo, nonché della normativa interna.

2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data del 31/12/2014

a) Struttura del capitale sociale (art. 123-bis, comma 1, lett. a), TUF)

Alla data del 31/12/2014 il capitale sociale della Banca Carige, iscritto presso l'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Genova, era pari ad Euro 2.576.863.267,70, sottoscritto ed interamente versato, diviso in n. 10.170.107.375 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 10.167.553.157 azioni ordinarie e n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili, come da tabella 1, riportata in appendice.

Alla stessa data non sono emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Non sono previsti, con riferimento alla data del 31/12/2014, piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti del capitale sociale. Per ulteriori meccanismi di incentivazione si rinvia a quanto indicato nel successivo Paragrafo 9.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (art. 123-bis, comma 1, lett. b), TUF)

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità dei titoli.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lett. c), TUF)

I principali azionisti che al 31/12/2014 detenevano una partecipazione superiore al 2% del capitale ordinario, rilevante ai sensi dell'art. 120 del TUF, sono indicati nella tabella 1, riportata in appendice.

Nessun azionista detiene il controllo della Banca, ai sensi della normativa applicabile.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lett. d), TUF)

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

Lo Statuto della Banca non prevede l'esistenza di azioni a voto plurimo o maggiorato.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. e), TUF)

Nel corso del 2014 non hanno avuto luogo piani di partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. f), TUF)

Non sussistono restrizioni al diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto sociale, il quale prevede che qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie di detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie dei rimanenti partecipanti che siano ammessi al voto al momento della votazione.

g) Accordi tra azionisti (art. 123-bis, comma 1, lett. g), TUF)

Nessun azionista detiene il controllo della Banca ai sensi dell'art. 93 del TUF e non risultano accordi incidenti sull'assetto di controllo dell'Emittente.

Si segnala, per completezza, che in data 26/3/2012 era stato sottoscritto un patto parasociale, al quale quindici azionisti avevano vincolato complessivamente n. 130.508.389 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 6% del capitale sociale ordinario (integralmente sostitutivo, con il benestare di tutti i precedenti paciscenti, del patto stipulato in data 21/10/2008 e tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio). Il patto

aveva ad oggetto la presentazione congiunta di liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca e conteneva una clausola di prelazione per il caso di alienazione della partecipazione vincolata.

Peraltro, come comunicato alla Carige in data 17/7/2014, per effetto dell'aumento del capitale sociale ordinario della Banca iscritto presso il Registro delle Imprese in data 14/7/2014, la percentuale complessiva delle azioni vincolate si è ridotta al di sotto della soglia del 2% e il patto non assume pertanto più rilevanza ai sensi dell'art. 122 del TUF.

h) Clausole di change of control (art. 123-bis, comma 1, lett. h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)

Né la Carige né le sue Controllate hanno stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.

Lo Statuto della Carige recepisce la facoltà di cui all'art. 104, comma 1-ter, del TUF in merito alla neutralizzazione della cosiddetta "passivity rule" prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.

Infatti, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 12 dello Statuto:

- in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1, del TUF, nel caso in cui i titoli della Banca siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del TUF e la chiusura o decadenza dell'offerta;
- in deroga alle disposizioni dell'art. 104, comma 1-bis, del TUF, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo sopra indicato, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Lo Statuto della Banca non prevede invece l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF, in merito alla sospensione dell'efficacia di eventuali limitazioni al trasferimento di titoli o di eventuali limitazioni al diritto di voto, nonché alla sospensione dell'efficacia di eventuali diritti speciali in materia di nomina o revoca degli Amministratori.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (art. 123-bis, comma 1, lett. m), TUF)

In data 29/4/2013 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di attribuire al Consiglio di

Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ., la facoltà di esercitare entro il 31/3/2014 la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in una o più volte anche in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 800.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguentemente è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, nonché ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale, fermo restando che qualora l'unico aumento deliberato o i singoli parziali aumenti deliberati non fossero stati integralmente sottoscritti, l'aumento del capitale sociale sarebbe stato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Nella seduta del 27/3/2014 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della predetta delega assembleare, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, per Euro 800.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione a titolari di azioni ordinarie e di risparmio, in proporzione al numero di azioni ordinarie e di risparmio possedute, rinviando a propria successiva deliberazione - da tenersi, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 2443 del Cod. Civ., immediatamente prima dell'inizio dell'offerta in opzione delle azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale - la determinazione di tutti gli ulteriori termini del sopra citato aumento quali, in particolare: il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e l'esatto numero di nuove azioni da emettere in esecuzione dell'aumento di capitale in opzione, i rapporti di assegnazione in opzione agli azionisti nonché le modalità e i termini per la sottoscrizione delle azioni stesse.

Nella seduta del 12/6/2014 il Consiglio ha quindi fissato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione, deliberando di emettere massime n. 7.992.888.534 azioni ordinarie della Banca di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, incluso il godimento regolare, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie e/o di azioni risparmio, al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10 per ciascuna nuova azione, di cui Euro 0,05 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 93 azioni di nuova emissione ogni n. 25 azioni ordinarie e/o azioni di risparmio possedute.

Il periodo in opzione ha avuto luogo dal 16/6/2014 al 4/7/2014. I diritti di opzione non esercitati al termine di tale periodo sono stati interamente venduti in data 8/7/2014, prima seduta dell'offerta in borsa avviata ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Cod. Civ., e sono stati successivamente integralmente esercitati: l'offerta si è pertanto conclusa in data 11/7/2014 con l'integrale sottoscrizione delle n. 7.992.888.534 azioni di nuova emissione, per un controvalore totale di Euro 799.288.853,40, senza che si sia reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia.

Con delibera del 30/4/2014 l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, nel rispetto della vigente normativa, per la durata di diciotto mesi a partire dalla data della deliberazione assembleare e attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di cui alla delibera medesima e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali e di conferire i necessari poteri esecutivi a Dirigenti ed a Quadri Direttivi della Banca ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, le seguenti operazioni:

- 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Cod. Civ., l'acquisto in una o più volte di azioni proprie (sia ordinarie sia di risparmio) della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Emittenti Consob, fino ad un controvalore massimo pari alla disponibilità della Riserva per acquisto azioni proprie, secondo un utilizzo rotativo e continuo, con un limite di Euro 77 milioni, fermo restando che in ogni caso gli acquisti di cui all'autorizzazione assembleare devono essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, e ad un quantitativo massimo globalmente detenibile pari a n. 87.088.752 azioni Carige, di cui massime n. 86.986.584 azioni ordinarie e massime n. 102.168 azioni di risparmio convertibili, corrispondenti rispettivamente alla venticinquesima parte del capitale ordinario (costituito alla data del 18/3/2014 da n. 2.174.664.623 azioni ordinarie) e di risparmio (costituito alla medesima data da n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili), sottoscritto ed interamente versato, ad un corrispettivo unitario compreso nell'intervallo di seguito specificato: a) livello minimo di prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni Carige (ordinarie o di risparmio), rilevati sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno di effettuazione dell'operazione, diminuita del 25%; e b) livello massimo di prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni Carige (ordinarie o di risparmio), rilevati sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno di effettuazione dell'operazione, aumentata del 25%;
- 2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Cod. Civ., la disposizione, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte delle azioni proprie (sia ordinarie sia di risparmio) acquistate in base alla delibera assembleare, o comunque in portafoglio della Società, in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento

delle finalità di cui alla citata delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che:

- (a) la vendita, in tutte le forme e le modalità consentite dalla vigente normativa di riferimento, di tutte o parte delle azioni proprie detenute dalla Banca (ordinarie e/o di risparmio) dovrà avvenire ad un prezzo unitario non inferiore alla media dei prezzi ufficiali delle azioni Carige (ordinarie o di risparmio), rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., degli ultimi 10 giorni di borsa aperta antecedenti il giorno di effettuazione dell'operazione diminuita del 25%, con l'intesa che il corrispettivo di tali cessioni venga ad essere ricomputato nella "Riserva per acquisto azioni proprie: quota disponibile", in modo che la stessa possa avere un utilizzo rotativo e continuo, con adeguamento contabile mensile;
- (b) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che
- (c) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Banca o di società dalla stessa controllate potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti programmi, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito ove così stabilito dai competenti organi sociali con riferimento ai programmi di assegnazione gratuita di azioni proprie, nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n. 16839 del 19/3/2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22/12/2003 ove applicabili.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (sia ordinarie sia di risparmio) è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie anche per le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19/3/2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22/12/2003, ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, ed in particolare per:

- (i) consentire una più efficace gestione di dimensione, composizione e costo del capitale della Banca, mantenendone comunque inalterata la complessiva solidità patrimoniale;
- (ii) dotare la Società di uno strumento di flessibilità strategica ed operativa, che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di acquisto e/o scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Banca;


- (iii) regolarizzare l'andamento delle negoziazioni in relazione a situazioni contingenti di mercato, facilitando gli scambi in momenti di scarsa liquidità e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni;
- (iv) destinare le azioni proprie al servizio di eventuali strumenti finanziari derivati che dovessero essere emessi dalla Banca e che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti;
- (v) costituire un c.d. "magazzino titoli" da destinare all'adempimento delle obbligazioni derivanti da programmi e/o piani di assegnazione e/o distribuzione di azioni, in essere o futuri, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea;
- (vi) garantire una copertura dal rischio di mercato derivante dall'assegnazione, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, di strumenti finanziari il cui controvalore sia collegato all'andamento delle quotazioni delle azioni ordinarie.

Alla data del 31/12/2014 la Banca deteneva in portafoglio complessive n. 28.592.871 azioni proprie oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000, equivalenti a 228 azioni ordinarie attuali. La presenza di tali ultime azioni deriva dalla conversione del capitale sociale in Euro, deliberata dall'Assemblea straordinaria del 6/12/2001 e dalla conseguente operazione di frazionamento del capitale: a tutt'oggi non sono infatti state presentate per la conversione n. 6 azioni ordinarie non dematerializzate e non è stato pertanto possibile procedere agli adempimenti previsti dalla citata delibera, attuabili su una soglia minima di n. 50 azioni.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex. artt. 2497 e ss. Cod. Civ.)

La Carige non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Cod. Civ., né è controllata da altre società, bensì esercita - nella sua posizione di Capogruppo - attività di direzione e coordinamento nei confronti delle proprie Controllate, ai sensi delle norme di cui al TUB e relative Istruzioni di Vigilanza, nonché delle norme di cui al Libro V, Capo IX, del Cod. Civ.

Al 31/12/2014 il Gruppo era costituito dalla Carige, in qualità di Capogruppo, nonché dalle società bancarie, assicurative, finanziarie e strumentali elencate di seguito.



Al riguardo si ricorda che il Consiglio, nella seduta del 27/3/2014, ha provveduto a confermare l'individuazione - sulla base di molteplici criteri, non solo dimensionali - delle Controllate aventi rilevanza strategica, nelle seguenti Società del Gruppo:

- Banca Carige Italia S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
- Banca del Monte di Lucca S.p.A.
- Banca Cesare Ponti S.p.A.
- Carige Vita Nuova S.p.A.
- Carige Assicurazioni S.p.A.
- Creditis Servizi Finanziari S.p.A.
- Centro Fiduciario C.F. S.p.A.

Il Gruppo bancario Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi bancari, è composto, ai sensi dell'art. 60 del TUB, dalla Capogruppo Banca Carige e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

Le Compagnie assicurative Carige Vita Nuova S.p.A. e Carige Assicurazioni S.p.A. e le società assicurative e strumentali dalle stesse controllate costituiscono il Gruppo assicurativo Banca Carige iscritto all'inerente Albo speciale costituito presso l'Ivass.

La Carige, in qualità di Capogruppo del Conglomerato finanziario - assicurativo, esercita la propria attività di direzione e coordinamento anche sulle Società facenti parte del Gruppo Assicurativo, per il tramite della Capogruppo assicurativa Carige Vita Nuova S.p.A., controllata interamente dalla Banca.

Si segnala peraltro che in data 29/10/2014 Banca Carige e una società organizzata e detenuta da fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Global Management, LLC (unitamente alle controllate consolidate, "Apollo") hanno sottoscritto un accordo che prevede la cessione da parte di Carige del 100% delle azioni da essa detenute in Carige Vita Nuova S.p.A. e Carige Assicurazioni S.p.A. e la sottoscrizione da parte dell'Emittente, unitamente alle altre banche del gruppo ad essa facente capo, di accordi di lungo termine con Apollo per la distribuzione di prodotti assicurativi del ramo vita e danni. La chiusura dell'operazione, che è subordinata alle autorizzazioni delle competenti autorità e al verificarsi di determinate condizioni, è prevista di massima entro il primo trimestre del 2015.

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. i), TUF (*"gli accordi tra la società e gli amministratori ... che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto"*) sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lett. l), TUF (*"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono fornite nel paragrafo dedicato al Consiglio di Amministrazione (Paragrafo 4.1), al quale si rinvia.

3. ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

L'adesione integrale al Codice di Autodisciplina delle società quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., è stata deliberata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione della Carige nel febbraio 2001; da allora la governance della Banca è stata costantemente adeguata ai criteri espressi dal Codice, da ultimo approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel dicembre del 2011.

Il Codice è accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2014clean.pdf, nonché su quello della Carige www.gruppocarige.it, nella sezione "Governance - Documenti societari - Codice di Autodisciplina", dove sono altresì messe a disposizione le Relazioni annuali sul governo societario e gli assetti proprietari.

Si precisa che né la Carige né le sue Controllate aventi rilevanza strategica (come meglio identificate al precedente Paragrafo 2, lett. l) sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzino la struttura di corporate governance della Capogruppo medesima.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di undici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - venga indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che può contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede sociale nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti (ossia, attualmente, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea), come altresì indicato nell'avviso di convocazione. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito (ossia, attualmente, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea). La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista deve essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto (con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti in Statuto, si rinvia al Paragrafo 4.6; in merito ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, si fa presente che trova applicazione anche la normativa di settore di cui all'art. 26 del TUB ed alle inerenti norme regolamentari di attuazione).

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista vengono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risultano eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato Amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- e) se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al medesimo comma, si procederà ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso è sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri indipendenti da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti;
- f) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, sono eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di Consiglieri da eleggere meno uno, che deve essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi di quanto precede.

Per la revoca dei Consiglieri si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili. In particolare valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.

Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, da nominarsi col sistema del voto di lista quale previsto dall'art. 18 dello Statuto.

Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La Consob, con delibera n. 18775 del 29/1/2014 ha determinato all'1% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per la Carige, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob, fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

Successivamente, con delibera n. 19109 del 28/1/2015 ha determinato al 2,5% la predetta quota per l'esercizio 2015, sempre fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

L'art. 18 dello Statuto prevede esplicitamente la nozione di indipendenza rilevante per i Consiglieri di Amministrazione della Banca, declinando gli inerenti requisiti, mutuati sia dalle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, sia dal Codice di Autodisciplina, il tutto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF: si rinvia in proposito a quanto illustrato nel successivo Paragrafo 4.6.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea del 30/9/2013 sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate (equilibrio tra i generi).

In data 3/2/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto di modifiche statutarie - da sottoporre, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, in sede straordinaria, all'Assemblea che si terrà in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2014 - che prevede, tra l'altro il formale adeguamento dello Statuto alle predette disposizioni in tema di composizione di genere degli Organi sociali.

Il medesimo progetto - nell'ottica di realizzare una maggiore flessibilità nella possibile definizione della governance della Banca, ferma restando l'esigenza di soddisfare comunque i principi di chiara ed efficiente ripartizione di ruoli, funzioni e competenze che ispirano le Disposizioni sul Governo Societario - propone inoltre (i) la modifica dell'attuale meccanismo di nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, finora collegato in modo automatico al meccanismo del voto di lista, al fine di prevedere che tale nomina, in piena aderenza all'art. 2380 bis, comma 5, del Cod. Civ., venga effettuata dallo stesso Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, salvo che non vi provveda l'Assemblea e (ii) di prevedere la facoltà di nomina di due Vice Presidenti (uno dei quali con funzioni vicarie).

Per la modifica dello Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione della Carige non ha adottato un piano per la successione degli Amministratori esecutivi, ma individua, per il caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, idonei meccanismi di sostituzione designando uno o più Dirigenti che svolgano le funzioni di Direttore Generale da esso ricoperte.

Restano ferme le competenze propositive del Comitato Nomine in occasione della nomina o della cooptazione dei Consiglieri di Amministrazione, ivi compresi gli Amministratori esecutivi, nonché per la definizione della composizione quali-quantitativa consiliare considerata ottimale (con individuazione motivata del profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ai fini della nomina assembleare di Amministratori.

4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 30/9/2013 mediante l'utilizzo del voto di lista, introdotto dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 6/12/2001 in ottemperanza a quanto già disposto dall'art. 7.1 del Codice di Autodisciplina del 1999; la medesima Assemblea ha determinato in 15 il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri sono stati nominati per la durata di tre esercizi, quindi con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2015, e sono rieleggibili.

Nella seduta del 29/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare quale nuovo Amministratore, con durata della carica sino alla successiva Assemblea, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Cod. Civ., Piero Luigi Montani (nominato Amministratore Delegato a far data dal 5/11/2013), in sostituzione del dimissionario Luigi Gastaldi. Piero Luigi Montani è stato quindi confermato nella carica di Amministratore della Banca dall'Assemblea ordinaria del 30/4/2014, con scadenza unitamente agli altri Consiglieri, e confermato nella carica di Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6/5/2014 con decorrenza dal 30/4/2014.

Tutti i Consiglieri possiedono i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al Regolamento D.M. 161/1998, nonché, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUF, i requisiti di onorabilità di cui al Regolamento D.M. 162/2000.

Si riporta di seguito un breve curriculum vitae di ogni Amministratore in carica, dal quale emergono la competenza e l'esperienza professionale maturate.

- Cesare Castelbarco Albani (Presidente), laureato in Economia e Commercio, è stato Presidente di FI.L.S.E S.p.A., Sviluppo Genova S.p.A., SIIT S.c.p.A. e ha ricoperto incarichi di amministrazione in varie società quali Gruppo Banca Leonardo S.p.A., Italiana Assicurazioni S.p.A., Immobiliare Esperia S.r.l., Ligurcapital S.p.A., P.T.V. - Programmazioni Televisive S.p.A. e Porto di Genova S.p.A. Attualmente è Presidente di Banca Carige Italia S.p.A. e Vice Presidente di Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A.; inoltre è Consigliere dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane ICBPI S.p.A., membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana, Consigliere dell'ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A., Presidente di Prosper S.r.l. Shipping Agents and P. & I. Correspondent, Amministratore Unico di Castelfin S.r.l. e ricopre incarichi amministrativi in varie società quali Erixmar S.r.l. e Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l.
- Alessandro Repetto (Vice Presidente), laureato in Lettere moderne, già Dirigente della Carige, in passato è stato Direttore Generale del Centro Fiduciario C.F. S.p.A., Consigliere della FI.L.S.E S.p.A., Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Genova, Deputato della Repubblica nella XIII Legislatura e Vice Presidente della VI Commissione Permanente Finanze, nonché Presidente della Fondazione SLALA; attualmente è Presidente del Centro Fiduciario C.F. S.p.A., Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. e Consigliere di Banca Carige Italia S.p.A.
- Piero Luigi Montani (Amministratore Delegato), Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha iniziato la propria carriera professionale presso il Credito Italiano a Genova, dove ha esercitato la propria attività in tutti i principali uffici della banca, fino a diventare Dirigente di Direzione Centrale prima all'area Mercato (Lombardia) e poi alla Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Partecipazioni; tra i numerosi incarichi ricoperti in società bancarie e finanziarie, è stato Direttore Generale e Amministratore Delegato della Banca Popolare di Novara S.c.r.l., Amministratore Delegato della Banca Popolare di Novara S.p.A. (scorporata dalla S.c.r.l.), Direttore Generale del Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., *Chief Executive Officer* di Banca AntonVeneta S.p.A., Amministratore Delegato del Mediocredito Centrale S.p.A. e Consigliere Delegato della Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (assorbendo anche il ruolo di Direttore Generale). Attualmente è Consigliere e Membro del Comitato di Gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nonché Consigliere della Banca Carige Italia S.p.A., della Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., della Banca Cesare Ponti S.p.A. e del Centro Fiduciario C.F. S.p.A.

- Jérôme Gaston Raymond Bonnet, laureato in Economia e Commercio, con specializzazione in controllo di gestione, ha conseguito un *Master in Business Administration (MBA)* presso la London Business School, già *General Manager* per l'Italia della Pramex International SA, ne dirige e coordina attualmente lo sviluppo internazionale.
- Luca Bonsignore, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito un *Master in International Business* presso la University of Groningen (Olanda), già Direttore Commerciale del Gruppo M.E.C. (Management Engineering Consulting) S.p.A., Consigliere di Gefip Holding S.A., ricopre attualmente la carica di Amministratore Delegato; è inoltre Presidente e Amministratore Delegato della Infrastrutture Lavori Italia Autostrade S.p.A.
- Remo Angelo Checconi, ha ricoperto, tra le altre, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BANEC – Banca dell'Economia Cooperativa S.p.A. (alla Data del Documento di Registrazione Unipolbanca S.p.A.), di Ligur Part S.p.A. e di UNICARD S.p.A.; già Presidente e Legale Rappresentante di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo a r.l., ne ricopre oggi la carica di Presidente Onorario e Consigliere; inoltre è Vice Presidente di Carige Assicurazioni S.p.A. e Consigliere di Banca Carige Italia S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A.
- Evelina Christillin, laureata in Storia, è stata Presidente esecutivo del Comitato Promotore Torino 2006, Vice Presidente Vicario del TOROC – Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, membro della Giunta Nazionale del CONI e Consigliere di Amministrazione della multinazionale elettronica SaesGetters di Milano e della Banca Carige Italia; attualmente è Presidente operativo della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie e componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma 4 "Foro Italico".
- Lorenzo Cuocolo, Professore di Diritto comparato nell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, in ruolo dal 2003, presso la quale è membro fondatore della *Research Unit on Law and Economics (RULES)*; inoltre è Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS San Martino-IST di Genova, Vice Presidente di Autostrada dei Fiori S.p.A. e Consigliere di Stazioni Marittime S.p.A.
- Philippe Marie Michel Garsuault, formatosi presso *L'école supérieure de commerce IPAG* e perfezionatosi in corsi di formazione manageriale, ricopre numerosi incarichi direttivi e di amministrazione nel settore bancario e finanziario: in particolare è attualmente Direttore Generale di BPCE International et Outre-mer S.A. ed esponente di rilievo di diverse società del gruppo *Groupe des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne* ed è Consigliere di Banca Carige Italia S.p.A.

- Guido Pescione, laureato in Economia e Commercio, Dottore commercialista, in passato ha ricoperto, tra gli altri, incarichi amministrativi e dirigenziali in società bancarie e finanziarie tra cui Barclays Capital, JP Morgan Chase e Chase Manhattan Bank ed è stato Consigliere della Coface Assicurazioni S.p.A. e della Coface Italia S.r.l.; attualmente è Direttore Generale della Filiale italiana di Natixis S.A.
- Lorenzo Roffinella, ha ricoperto incarichi amministrativi, dirigenziali e di controllo in società bancarie, assicurative e finanziarie quali Unipol Banca S.p.A., Holmo S.p.A., Unicard S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A. e Finsoe S.p.A.; già Direttore Amministrativo e Finanziario di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo a r.l., ne ricopre oggi la carica di Consigliere.
- Elena Vasco, laureata in Economia e Commercio, ha conseguito un *Master in Science in Economics*; in passato è stata Consigliere della Banca Carige Italia, Funzionario del servizio Partecipazioni e Affari Speciali di Mediobanca S.p.A., Direttore dell'Area Pianificazione, Controllo e Sviluppo Strategico della HdP - Holding di Partecipazioni S.p.A., Responsabile della Direzione Strategica e Affari Speciali della RCS MediaGroup S.p.A. e Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo della Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.; attualmente è Consigliere di Orizzonte SGR S.p.A., Isagro S.p.A. e GTECH S.p.A., nonché Vice Segretario Generale e Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio della C.C.I.A.A. di Milano.
- Lucia Venuti, laureata in Giurisprudenza, ha conseguito un *Master in Bilancio e Amministrazione aziendale e l'abilitazione all'esercizio della professione forense*; attualmente è Direttore Generale di AMIA S.p.A., di cui è stata Capo servizio affari generali e personale; inoltre è Consulente di Direzione di Cermec S.p.A. - Consorzio Ecologia e Risorse Massa e Carrara e Amministratore Unico di AMIATEL S.r.l.
- Philippe Wattecamps, formatosi presso *l'Institut d'études politiques*, ha conseguito un *Master in Business Law*; ricopre numerosi incarichi direttivi e di amministrazione nel settore bancario e finanziario: in particolare è attualmente Direttore Generale della Banque des Mascareignes ed esponente di rilievo di diverse altre società del Gruppo BPCE.
- Giuseppe Zampini, Ingegnere, è attualmente Amministratore Delegato di Ansaldo Energia S.p.A., di cui è stato Direttore Generale, dopo aver ricoperto incarichi dirigenziali nel gruppo Ansaldo; inoltre è Presidente di Confindustria Genova, Consigliere di Amministrazione dell'Ospedale Galliera di Genova e della Fondazione Gaslini di Genova.

Ai sensi dell'art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob, copia dei *curricula* attestanti le caratteristiche personali e professionali degli Amministratori sono disponibili sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione Governance - Consiglio di Amministrazione.

La composizione e la struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati al 31/12/2014 sono riepilogate nella tabella 2, riportata in appendice.

Si precisa che non sono intervenute modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione dopo la chiusura dell'Esercizio.

Per quanto concerne le liste di provenienza degli Amministratori attualmente in carica, si fa presente quanto segue:

- 1) dalla lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, titolare al momento della presentazione di n. 862.541.860 azioni ordinarie, pari in allora al 39,66% del capitale sociale ordinario, votata dalla maggioranza assembleare (pari al 50,5151% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia il Presidente Cesare Castelbarco Albani, il Vice Presidente Alessandro Repetto, nonché i seguenti Consiglieri: Luigi Gastaldi (che, come detto, ha rassegnato le dimissioni in data 29/10/2013 ed è stato sostituito da Piero Luigi Montani, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in pari data e nominato Amministratore Delegato con decorrenza 5/11/2013), Lorenzo Cuocolo*, Giuseppe Zampini*, Evelina Christillin*, Elena Vasco*;
- 2) dalla lista presentata dal socio - BPCE International et Outre-Mer SA (BPCE - IOM SA) - che ha dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter comma 3 del TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, né relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca Carige S.p.A. - titolare al momento della presentazione di n. 217.225.639 azioni ordinarie, pari in allora al 9,989% del capitale sociale ordinario, votata da una minoranza assembleare (pari al 30,5693% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia i Consiglieri: Philippe Marie Michel Garsuault*, Guido Pescione*, Philippe Wattecamps*, Jérôme Gaston Raymond Bonnet*;

* Consigliere che, in occasione del deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti Consob, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto.

3) dalla lista presentata da soci titolari complessivamente al momento della presentazione di n. 118.008.389 azioni ordinarie, pari in allora al 5,43% del capitale sociale ordinario, ossia la Coop Liguria S.c.r.l., la Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., la Gefip Holding SA, la Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., la Coopsette S.c.p.a., la Genuensis Immobiliare S.p.A., la Genuensis di Revisione S.p.A., l'Immobiliare Ardo S.s., la G.F. Group S.p.A., la Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e la Fondazione Banca del Monte di Lucca - che hanno dichiarato che non sussistono rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter comma 3 del TUF ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, né relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Banca Carige S.p.A. - lista votata da una minoranza assembleare (pari al 18,2906% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia i Consiglieri: Remo Angelo Checconi, Luca Bonsignore, Lorenzo Roffinella*, Lucia Venuti*.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

I Consiglieri svolgono la propria attività con diligenza, tenuto conto della specifica professionalità, nonché del numero di cariche dai medesimi ricoperte in altre società quotate, bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Criterio applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in società quotate, in società finanziarie, bancarie ed assicurative, od in società di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore tenendo conto della partecipazione dei Consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio.

Le nuove Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario richiedono inoltre che:

- negli Organi societari siano presenti soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- sia assicurato che i componenti degli Organi garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: (i) della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche; (ii) di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte,

fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti ai sensi della Direttiva 2013/36/UE, c.d. CRD IV (di cui si attende il recepimento) o da disposizioni di legge o statutarie.

Lo Statuto della Banca contiene specifiche previsioni in ordine al numero massimo di incarichi ricopribili dagli Amministratori in altre società.

In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del testo statutario, gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla Carige.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, dello Statuto, invece, gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla Carige.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214, in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (su cui si veda *infra*).

La verifica del rispetto dei suddetti criteri è stata condotta, con esito positivo, dal Consiglio di Amministrazione da ultimo nella seduta del 27/3/2014 e rinnovata con i medesimi esiti per il solo Piero Luigi Montani nella seduta del 6/5/2014, in occasione della sua conferma nella carica di Amministratore Delegato, successivamente alla nomina quale Consigliere da parte dell'Assemblea dei soci del 30/4/2014. Si riportano in allegato gli incarichi ricoperti dai Consiglieri della Carige in società quotate, bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo, come valutati nella ricordata seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/3/2014 (cfr. Allegato 2).

Induction Programme

In conformità a quanto previsto dal Criterio applicativo 2.C.2 del Codice in merito alla partecipazione degli Amministratori ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, il Consiglio di Amministrazione ha conferito sin dal 2012 a primaria società la realizzazione di un percorso specialistico dedicato, volto a fornire ai Consiglieri e ai Sindaci della Banca una serie di incontri costituenti occasioni di dibattito e confronto su argomenti di specifico rilievo nell'ambito delle attività consiliari, quali il ruolo e la responsabilità degli esponenti aziendali, la strategia e le politiche

monetarie e del credito, la corporate governance e il sistema dei controlli. A seguito del rinnovo dell'organo amministrativo, sempre con l'ausilio della predetta primaria società, è stato avviato un nuovo percorso specialistico dedicato, esteso anche ad Amministratori e Sindaci delle Banche del Gruppo, sulla base di un programma che ha preso avvio nel marzo 2014 ed è tuttora in corso: gli incontri, che hanno avuto tra l'altro ad oggetto le aree Corporate Governance, Vigilanza e Controlli, Credito, Risk Management, Compliance, Controlli Interni e Finanza, hanno visto una partecipazione significativa da parte degli esponenti della Banca e del Gruppo.

Il Presidente ha curato che le sopra descritte iniziative venissero organizzate con modalità tali da consentire la partecipazione alle medesime degli Amministratori e dei Sindaci.

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza mensile ovvero con maggiore frequenza laddove lo richiedano specifiche esigenze operative. Nel corso dell'esercizio chiusosi al 31/12/2014 le riunioni sono state 27, con una durata media di circa 3 ore ed una frequenza di partecipazioni elevata come meglio dettagliato, con riferimento a ciascun Consigliere, nella tabella 2 riportata in appendice.

Per l'esercizio in corso sono state programmate 15 sedute consiliari, delle quali 4 si sono già tenute alla data di approvazione della presente Relazione.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto e in conformità a quanto previsto dagli artt. 1.1 e 2.1 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" e dalla raccomandazione contenuta nel Codice (cfr. Criterio 1.C.5), il Presidente del Consiglio di Amministrazione si assicura che ai Consiglieri sia resa una prima informativa sulle materie che verranno poste all'ordine del giorno delle singole sedute con congruo anticipo rispetto alla data delle medesime sedute, assumendo le iniziative necessarie affinché la documentazione relativa ai singoli argomenti sia portata a conoscenza di tutti i partecipanti al Consiglio con congruo anticipo rispetto alla data effettiva della riunione e sia adeguata qualitativamente e quantitativamente alla significatività e/o all'importanza dei predetti argomenti. La predetta documentazione viene posta a disposizione di Consiglieri e Sindaci su apposito portale web dedicato, dove gli stessi possono prenderne visione in modalità remota mediante un'utenza personale o specifica "app" su tablet, nonché, durante le sedute consiliari, su tablet con accesso dalla predetta utenza personale.

Il "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", oltre a formalizzare le modalità di convocazione di tale organo e di tempestivo inoltro delle pratiche a Consiglieri e Sindaci, precisa altresì che il Presidente sollecita i Consiglieri, in particolare quelli non esecutivi, a partecipare attivamente alle sedute dell'Organo consiliare, stimolando il confronto dialettico fra gli stessi Consiglieri.

Il medesimo Regolamento disciplina inoltre lo svolgimento delle sedute consiliari, incoraggiando la fattiva partecipazione dei Consiglieri, stabilendo in particolare che gli stessi hanno la facoltà di formulare proposte sugli argomenti posti all'ordine del giorno al fine di favorire, unitamente al Presidente, la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e, quindi, l'adozione, con il contributo ragionato e consapevole di tutti i Consiglieri, delle conseguenti deliberazioni.

Con riferimento a quanto previsto dal Codice (cfr. Criterio applicativo 1.C.6) circa la possibilità che Dirigenti dell'emittente e del gruppo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno, in conformità con quanto previsto dall'art. 2.2 del sopra citato Regolamento consiliare, il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute i Dirigenti ed i responsabili delle funzioni aziendali nonché i consulenti esterni della Banca. Le funzioni di relatore sono svolte di norma dall'Amministratore Delegato o dai Dirigenti competenti nella materia trattata, con possibilità di eventuale intervento - a titolo di assistenza tecnica - di altro Dirigente o Responsabile di Ufficio estensore della relazione e della proposta, ferma restando la facoltà del Presidente di adottare, per specifici casi, differenti criteri. A tutte le sedute consiliari presenza il Segretario del Consiglio di Amministrazione, individuato ai sensi di Statuto tra i Dirigenti della Banca. Partecipano inoltre, ove del caso, in funzione dell'attuazione dei periodici flussi informativi tra organi aziendali, i Dirigenti tempo per tempo preposti alle Funzioni di controllo ed in particolare Internal Audit, Compliance e Risk Management, nonché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Inoltre sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché delle linee e delle operazioni strategiche e l'approvazione dei piani industriali e finanziari;
- b) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Condirettori Generali e del o dei Vice Direttori Generali;

- c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Cod. Civ. o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;
- d) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;
- e) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;
- f) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- g) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- h) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- i) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;
- m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- n) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- o) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.

Sempre a norma dell'art. 20 dello Statuto, sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio le attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle ad esso riservate dal Codice di Autodisciplina.

In particolare, ai sensi del Codice di Autodisciplina, al Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti materie:

- l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Banca e del Gruppo Carige nonché il monitoraggio periodico in merito alla loro attuazione;
- la definizione del sistema di governo societario della Carige e della struttura del Gruppo;
- la definizione della natura e del livello dei rischi compatibili con gli obiettivi strategici della Banca;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Carige e delle Controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- la definizione della periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio stesso circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

- la deliberazione delle operazioni della Carige e delle sue Controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario;
- la valutazione, almeno una volta all'anno, sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica;
- l'espressione agli azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, di orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- la definizione di una procedura per la gestione interna e comunicazione all'esterno di tutte le informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento a quelle privilegiate, che assicuri la corretta gestione di tali informazioni.

Il sopra citato progetto di modifiche statutarie, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3/2/2015, prevede tra l'altro il formale adeguamento dello Statuto alle Disposizioni sul Governo Societario in tema di riserva di competenze del Consiglio di Amministrazione, previsioni peraltro già sostanzialmente applicate dalla Banca.

Valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Carige e delle Società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Con specifico riferimento all'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato uno specifico "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo contabili", nonché il "Manuale del Sistema Contabile del Gruppo Banca Carige", in merito ai quali si rinvia al successivo Paragrafo 11.

Inoltre, con riferimento alla disciplina di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia:

- il Consiglio di Amministrazione della Carige ha da tempo approvato il "Modello di Governo del processo ICAAP", la mappa dei rischi cui è esposto il Gruppo Banca Carige ed il "Manuale Operativo del Processo per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale", nonché il "Modello di Governo del Processo di Informativa al Pubblico - Pillar 3" ed il "Processo di raccolta e pubblicazione delle informazioni ex Pillar 3"; inoltre ha deliberato la costituzione del Comitato ICAAP con compiti di assistenza e supporto nelle attività di definizione e manutenzione del processo, attualmente in corso di aggiornamento;

- nella seduta del 17/6/2014, in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo Banca CARIGE nell'ambito del quale vengono definiti il profilo di rischio-rendimento target che il Gruppo bancario intende conseguire (Risk Appetite Statement), le tipologie di rischio da monitorare e i relativi indicatori, le soglie quantitative previste per tutti gli indicatori selezionati nonché i processi e la governance del RAF,

il tutto come meglio precisato al Paragrafo 11, al quale si rinvia.

Considerato altresì che, ai sensi del Criterio 1.C.1 lett. c) del Codice di Autodisciplina, l'adeguatezza deve essere valutata con particolare riferimento al sistema di controllo interno di gestione dei rischi, si fa presente che il Consiglio di Amministrazione - nell'esercizio del suo ruolo di primo responsabile e referente del sistema aziendale di controllo e gestione dei rischi - monitora nel continuo e verifica con cadenza annuale l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli a presidiare i rischi insiti nell'operatività della Banca e del Gruppo.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, nella seduta del 14/1/2014, il Consiglio di Amministrazione della Banca, sentiti il Collegio Sindacale ed il Comitato Controllo e Rischi (oggi Comitato Rischi), ha approvato la "Relazione di autovalutazione della situazione aziendale rispetto alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale", che riporta i risultati del procedimento di autovalutazione, il piano degli interventi e le relative tempistiche di attuazione, ed ha approvato altresì il Questionario predisposto da Banca d'Italia ai fini della comunicazione dei risultati della gap analysis rispetto alle previsioni normative riguardo al sistema informativo e alla continuità operativa, compilato con riferimento alla situazione dell'intero Gruppo.

Atteso che la funzione principale dei Controlli Interni consiste nell'assistere il vertice aziendale nella verifica dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni, fornendo allo stesso analisi, valutazioni, osservazioni e raccomandazioni riguardanti le attività esaminate, nella seduta del 27/3/2014 il Consiglio di Amministrazione della Banca, sulla base di una specifica relazione presentata dai Controlli Interni e sottoposta anche al Comitato Controllo e Rischi in data 25/3/2014, ha verificato l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali insiti nei processi del Gruppo, alla luce delle analisi e delle valutazioni di revisione interna effettuate dai Controlli Interni nel corso dell'esercizio 2013, svolte in coerenza con il piano di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/1/2013, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale.

Per l'anno 2015 il Consiglio di Amministrazione provvederà nel corso dell'esercizio ad effettuare le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del sistema dei controlli con riferimento ai principali rischi afferenti alla Carige e alle Società da quest'ultima controllate, tenuto conto del percorso di revisione del complessivo sistema dei controlli in essere presso il Gruppo anche in considerazione di quanto previsto nelle citate Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni.

In relazione alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale delle Società controllate, con specifico riferimento a quelle aventi rilevanza strategica (per la cui individuazione si rinvia al precedente Paragrafo 2, lett. I), ai sensi del Criterio applicativo 1.C.1 lett. c) del Codice, si ricorda che la Capogruppo, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, promuove l'efficienza, la valorizzazione e l'interesse imprenditoriale delle singole Società, fatta salva la dovuta autonomia di queste ultime, nonché del Gruppo nella sua totalità, nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria, salvaguardandone la stabilità e la redditività.

Al riguardo, nell'ambito del progressivo adeguamento del Sistema organizzativo aziendale alle citate Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, nella seduta del 18/3/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento del Processo di Gruppo per il governo dei rischi (ruolo della Capogruppo e delle altre componenti del Gruppo)", documento finalizzato a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza concernenti l'assunzione e la misurazione/valutazione dei rischi complessivi, la semplificazione dei controlli e la razionalizzazione della rappresentazione agli Organi aziendali dei risultati degli stessi controlli e degli interventi da adottare per rimuovere eventuali problematiche emerse.

Il Regolamento riporta le soluzioni organizzative volte a conseguire il predetto obiettivo, disciplinando il ruolo della Capogruppo e delle altre componenti del Gruppo nelle quattro fasi che compongono il processo ovvero: (i) Politiche di governo dei rischi, (ii) Definizione dei processi e dei procedimenti operativi per il governo dei rischi, (iii) Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo e (iv) Sistema dei controlli di Gruppo.

Nel Regolamento è tra l'altro disciplinato l'esercizio delle prerogative di direzione e coordinamento proprie della Capogruppo. In particolare:

- la Capogruppo è tenuta ad esprimere, sia nei confronti dei propri Organi aziendali sia nei confronti della Banca d'Italia, valutazioni in ottica di Gruppo in merito alle iniziative che le altre componenti del Gruppo intendono attuare e che richiedono la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, nonché in materia di controlli interni ed accertamenti ispettivi dell'Autorità di Vigilanza;

- la Capogruppo fornisce per talune materie istruzioni per l'esecuzione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, mentre per altri argomenti di comune applicazione a tutte le componenti del Gruppo definisce i criteri di condotta ovvero esprime pareri ed autorizzazioni allo scopo di garantire uniformità di indirizzo all'interno del Gruppo;
- le componenti del Gruppo devono fornire alla Capogruppo ogni dato ed informazione per consentirle di emanare disposizioni, di esprimere pareri e di rilasciare autorizzazioni, nonché la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme di vigilanza consolidata;
- le componenti del Gruppo devono sottoporre alla Capogruppo le operazioni e/o le iniziative che intendono attuare, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nello svolgimento delle relative attività;
- la Capogruppo si riserva di individuare, tempo per tempo, eventuali ulteriori operazioni/iniziativae per le quali dovrà essere garantita l'uniformità di indirizzo a livello di Gruppo, dandone tempestiva comunicazione alle componenti del Gruppo ed indicando le opportune modalità operative.

Infine, allo scopo di monitorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Carige e delle Società controllate aventi rilevanza strategica, il Consiglio di Amministrazione è stato costantemente informato sulle decisioni assunte dagli Organi delegati in forza delle deleghe di poteri deliberativi, nonché sull'attività svolta dalle funzioni di controllo interno. In merito si rinvia a quanto illustrato in maniera più specifica nel successivo Paragrafo 11.

Sempre nell'ambito del processo di progressivo adeguamento della struttura organizzativa aziendale alle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, nella seduta del 22/7/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento di Gruppo per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controllo", che definisce specifiche attività di coordinamento tra Organi e Funzioni della Capogruppo, nonché tra Organi e Funzioni delle diverse componenti del Gruppo, nelle singole fasi del processo dei controlli ed in particolare:

- pianificazione dei controlli, esecuzione degli stessi e valutazione dei risultati;
- informativa agli Organi dei risultati dei controlli e degli interventi da assumere;
- relazione di ogni Funzione di controllo per gli Organi, il Comitato Rischi, l'Organismo di Vigilanza e le altre Funzioni di controllo aziendali e della Capogruppo;
- relazione dell'Organismo di Vigilanza per gli Organi aziendali e della Capogruppo relativamente ai processi concernenti la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- relazione della funzione di controllo di gestione per gli Organi, il Comitato Rischi, l'Organismo di Vigilanza e le funzioni di controllo aziendali e della Capogruppo;

- relazioni della Società di Revisione al Collegio Sindacale sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, nonché per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale e l'Organismo di Vigilanza in ordine a fatti e circostanze che emergono nell'attività di revisione e che sono di interesse degli Organi aziendali;
- relazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche per il tramite del Comitato Rischi, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato/Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza;
- relazione del Collegio Sindacale per il Consiglio di Amministrazione aziendale, nonché per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Capogruppo;
- esame delle relazioni da parte del Consiglio di Amministrazione e definizione degli interventi da adottare per rimuovere eventuali problematiche.

Tutto ciò premesso, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Carige e delle Società controllate aventi rilevanza strategica risulta adeguato.

Valutazione del generale andamento della gestione

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto, il Consiglio ed il Collegio Sindacale vengono informati dagli Organi delegati sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per le loro dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue Controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio e con periodicità, di norma, trimestrale (peraltro, nella prassi, tale informativa assume cadenza pressoché mensile).

Nella seduta del 7/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare la prassi attualmente seguita per quanto concerne il predetto obbligo di informativa (ossia un'informativa di norma mensile sia sull'esercizio delle deleghe, sia sull'andamento gestionale), considerandola adeguata a rispondere alla richiamata previsione statutaria.

Nel corso dell'esercizio 2014, inoltre, il Consiglio ha periodicamente esaminato ed approvato i risultati gestionali tempo per tempo riportati dalla Banca, confrontandoli con i risultati programmati in sede di budget e di preconsuntivo.

Individuazione delle operazioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario

Come detto, con riferimento a quanto disposto dal Codice di Autodisciplina (cfr. Criterio applicativo 1.C.1, lett. f), il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delibera in merito alle operazioni dell'Emittente e delle sue Controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Capogruppo medesima.

A tal fine, il "Regolamento del processo di Gruppo per il governo dei rischi (ruolo della Capogruppo e delle altre componenti del Gruppo)" prevede che le operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Carige vadano previamente sottoposte al Consiglio della Capogruppo, qualunque sia l'importo delle medesime. Per quanto concerne le suddette operazioni di rilievo economico, patrimoniale e finanziario, è stabilito un criterio generale per l'individuazione della "significatività", a fronte del quale tutte le Società controllate dovranno comunque sottoporre la singola operazione all'approvazione preventiva della Capogruppo: tale limite risulta raggiunto qualora l'importo dell'operazione sia pari o superiore al 25% del patrimonio netto della singola Società interessata, con esclusione delle operazioni di investimento di portafogli e/o di tesoreria, nonché delle attività poste in essere dalla Capogruppo in qualità di servicer per le operazioni di cartolarizzazione.

Il suddetto Regolamento prevede altresì che qualsiasi progetto di modifica dei testi statutari deve essere sottoposto ad una preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Analogamente, per assumere la necessaria efficacia, i piani aventi rilievo strategico predisposti ed approvati dai competenti organi amministrativi delle Società controllate, ivi incluse le Compagnie assicurative, devono essere sottoposti all'approvazione della Capogruppo Banca Carige.

Per quanto riguarda gli Organi sociali, le controllate debbono fornire preventiva informativa in merito ad ogni avvicendamento in seno agli Organi amministrativi e di controllo provvedendo - laddove si tratti di cooptazione, ex art. 2386 Cod. Civ. - alle nomine su indicazione della Capogruppo.

Infine, le Controllate devono effettuare una comunicazione preventiva alla Capogruppo in ordine a qualsiasi operazione di rilievo inerente alle partecipazioni.

Dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati

Con l'adesione della Carige al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione

ha fatto propri i criteri formulati dallo stesso Codice in ordine alla dimensione, alla composizione ed al funzionamento del Consiglio medesimo e dei suoi Comitati.

Il Consiglio ha in particolare provveduto, nella seduta del 27/3/2014, all'individuazione dei Consiglieri non esecutivi ed indipendenti, specificando i criteri a tal fine adottati e motivando puntualmente le determinazioni assunte a tale riguardo, nonché alla valutazione dell'adeguatezza del numero di incarichi di amministrazione o di controllo ricoperti dai propri componenti in società quotate, in società finanziarie, bancarie ed assicurative, od in società di rilevanti dimensioni (la predetta deliberazione è stata rinnovata per il solo Piero Luigi Montani nella seduta del 6/5/2014, in occasione della sua conferma nella carica di Amministratore Delegato, successivamente alla nomina quale Consigliere da parte dell'Assemblea dei soci del 30/4/2014).

Con specifico riferimento alle competenze dei membri del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che il TUB, il TUF e la normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia impongono rigorosi requisiti quanto ai profili di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari, che il Consiglio medesimo provvede a valutare successivamente ad ogni nomina da parte dell'Assemblea o delibera di cooptazione da parte dell'Organo amministrativo.

Le modalità di regolare funzionamento del Consiglio nell'Esercizio sono riportate nel corrente Paragrafo e, per quanto concerne i Comitati interni, nei successivi Paragrafi 7, 8 e 10, anche con rinvio alla Relazione sulla remunerazione, pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Nella seduta del 3/3/2015 il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, in conformità al criterio applicativo 1.C.1., lett. g).

Il processo di autovalutazione è stato condotto con l'ausilio di primaria società di consulenza (che nel corso dell'Esercizio ha prestato alla Banca ulteriori servizi in materia di ricerca e valutazione del personale) e si è articolato su un orizzonte triennale individuato in coerenza con la durata del mandato consiliare. L'autovalutazione riferita all'esercizio 2014 si è svolta, con modalità parzialmente differenziate rispetto al primo anno di riferimento, mediante:

- la sottoposizione a ciascun Consigliere e al Presidente del Collegio Sindacale di un questionario strutturato (il processo relativo al 2013, considerato il recente insediamento del nuovo Organo consiliare, era stato condotto anche mediante interviste individuali con i predetti esponenti, sempre sulla base di un questionario strutturato);
- analisi dei risultati e discussione preventiva con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Nomine;

- successiva presentazione di una relazione per il Consiglio contenente il piano dei possibili interventi da parte della Banca, proposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esito della consultazione con i membri del Comitato Nomine.

Il processo di autovalutazione sopra descritto è stato condotto tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del processo di autovalutazione della funzionalità degli Organi aziendali e dei Comitati Consiliari, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/7/2014 nell'ambito dell'adeguamento del Sistema organizzativo aziendale alle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, che troverà a regime la sua piena attuazione, a livello operativo, nel corso del 2015.

Il report conclusivo, di cui il Consiglio ha preso atto nella ricordata seduta, attesta come, nel complesso, il giudizio espresso dai Consiglieri in ordine alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati sia da considerarsi positivo. Il Consiglio di Amministrazione si è quindi espresso favorevolmente in ordine al funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione.

In conformità al Criterio applicativo 1.C.1. lett. h) e alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri:

- identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati delle analisi sono portate a conoscenza dei soci in tempo utile, nell'ambito dell'inerente relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

Nella seduta del 18/3/2014 il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, come da conforme proposta del Comitato Nomine, i criteri guida in merito all'identificazione della composizione quali-quantitativa del Consiglio e del profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere considerati ottimali al fine di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, confermando sostanzialmente i criteri già definiti nelle sedute del 12/3/2012, 11/3/2013 e 19/8/2013. I predetti orientamenti sono stati riportati nella Relazione all'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina di un componente dell'Organo amministrativo (necessaria in conseguenza dell'avvenuta cooptazione di Piero Luigi Montani).

Autorizzazione di deroghe al divieto di concorrenza

L'Assemblea dei Soci del 30/4/2014 non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Cod. Civ.

Al riguardo, come previsto dall'art. 36 ("Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari") del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214, gli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo provvedono a monitorare il rispetto, da parte dei propri componenti, della normativa in esame, che vieta ai titolari di cariche nei predetti organi e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendosi concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

4.4. ORGANI DELEGATI

Amministratori Delegati

L'art. 27 dello Statuto prevede che il Consiglio nomini, alternativamente, un Amministratore Delegato o un Direttore Generale: Piero Luigi Montani è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 29/10/2013 e nominato Amministratore Delegato a far data dal 5/11/2013, confermando in capo al medesimo i poteri in essere in capo al Direttore Generale, di cui svolge le funzioni, nelle more di una più completa ed organica definizione della governance. Piero Luigi Montani è stato quindi confermato nella carica di Amministratore della Banca dall'Assemblea ordinaria del 30/4/2014, con scadenza unitamente agli altri Consiglieri, e confermato nella carica di Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6/5/2014 con decorrenza dal 30/4/2014.

All'Amministratore Delegato sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione poteri in materia di crediti (con limiti di importo stabiliti in ragione dell'eventuale perdita attesa), risorse umane, finanza, spesa (con limite di importo di Euro 500.000,00) e introiti, nonché di gestione corrente, nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e ferme restando le competenze attribuite in via esclusiva all'Organo consiliare e quelle delegate al Comitato Esecutivo.

L'Amministratore Delegato è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa ("chief executive officer").

Non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal Criterio Applicativo 2.C.5.

Il progetto di modifiche statutarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3/2/2015 prevede come detto, tra l'altro, alcune modifiche volte ad introdurre un maggiore margine di flessibilità negli assetti di governance della Banca, pur nel contesto del rigoroso rispetto dei principi di chiara ed efficiente ripartizione di ruoli, funzioni e responsabilità che ispirano le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario. In particolare - tenuto anche conto che Banca Carige è considerata "significativa" ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico, e non può ritenersi di minore complessità - verrà proposto all'Assemblea di chiarire che gli assetti in concreto adottati dalla Banca potranno prevedere anche la compresenza di Amministratore Delegato e Direttore Generale, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle circostanze fattuali volta a volta apprezzabili.

Presidente

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Egli inoltre presiede l'Assemblea, convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, di cui è membro di diritto, ne fissa l'ordine del giorno, li presiede, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni di competenza del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove questi siano impossibilitati a riunirsi, portandole a conoscenza dei competenti Organi nella loro prima riunione successiva.

Il Presidente non dispone di specifiche deleghe gestionali, non riveste uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali e non riveste il ruolo di principale responsabile della gestione dell'Emittente ("chief executive officer"), né è azionista di controllo della Banca.

Nella seduta del 7/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito in capo al Presidente Cesare Castelbarco Albani non specifici poteri, ma solo la facoltà di delega per la partecipazione alle assemblee di società od enti partecipati e, su indicazione del Direttore Generale, o dell'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, fatto salvo quanto di competenza del Comitato, l'individuazione delle linee da seguire da parte del rappresentante della Carige.

Comitato Esecutivo

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato quali membri di diritto, nonché da altri membri eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Nella seduta del 7/10/2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare in 3 (oltre al Presidente Castelbarco Albani ed al Vice Presidente Repetto, membri di diritto) il numero dei membri elettivi del Comitato Esecutivo, fissando la durata della relativa carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2015.

In forza della citata delibera consiliare sono stati eletti membri del Comitato Esecutivo della Banca i Consiglieri:

- Remo Angelo Checconi
- Luigi Gastaldi
- Giuseppe Zampini

L'attuale composizione del Comitato Esecutivo è conseguente alle dimissioni rassegnate da Luigi Gastaldi dalla carica di Consigliere in data 29/10/2013 e alla nomina di Piero Luigi Montani quale Amministratore Delegato (membro di diritto del Comitato Esecutivo) a far data dal 5/11/2013.

Il Comitato Esecutivo si riunisce con cadenza di norma settimanale. Nel corso dell'esercizio chiusosi al 31/12/2014 le riunioni sono state 31, con una durata media di circa due ore ed una frequenza di partecipazioni elevata. La composizione del Comitato e la partecipazione effettiva di ciascun componente sono indicate nella tabella 2 riportata in appendice.

Anche per l'esercizio in corso si prevede che il Comitato si riunisca con cadenza di norma settimanale: alla data di approvazione della presente Relazione si sono già tenute 5 riunioni.

Al fine, come detto, di introdurre un maggiore margine di flessibilità negli assetti di governance della Banca, pur nel contesto del rigoroso rispetto dei principi di chiara ed efficiente ripartizione di ruoli, funzioni e responsabilità che ispirano le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario, nell'ambito del citato progetto di modifiche statutarie che sarà sottoposto, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, in sede

straordinaria all'Assemblea che si terrà in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2014, si proporrà di chiarire che il Comitato Esecutivo può essere costituito dal Consiglio ove ritenuto opportuno sulla base delle circostanze fattuali volta a volta apprezzabili.

Il Consiglio di Amministrazione, nella ricordata seduta del 7/10/2013, ha deliberato di confermare, nelle more di eventuali future determinazioni in merito alla struttura di governance della Banca, al nuovo Comitato Esecutivo i poteri deliberativi già attribuiti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto, al Comitato precedentemente in carica da ultimo con delibera consiliare del 15/4/2013, fatta salva la restrizione della competenza deliberativa in materia di affidamenti, riservando al Consiglio di Amministrazione la facoltà deliberativa per importi superiori ad Euro 50 milioni (anziché Euro 130 milioni, come previsto in precedenza). In conseguenza di successive delibere consiliari, i poteri delegati al Comitato Esecutivo si configurano attualmente come segue:

a) facoltà deliberative in materia di concessione, rinnovo, aumento, riduzione, conferma, revoca e sospensione di affidamenti e in genere crediti in tutte le articolazioni, anche inerenti al Gruppo ed anche inerenti ai servizi di tesoreria e cassa, riservando alla competenza esclusiva del Consiglio le deliberazioni sugli affidamenti di importo superiore ad Euro 50 milioni e fatte salve le competenze attribuite in materia al Comitato Crediti e all'Amministratore Delegato.

Resta salva la facoltà degli organi individuali di revoca di massimali non esposti su richiesta del cliente e di revoca o sospensione in via d'urgenza con la successiva comunicazione all'organo collegiale competente per l'importo degli affidamenti revocati;

b) facoltà deliberative in materia di operazioni in titoli azionari quotati e relativi derivati qualora la "posizione netta" relativa al singolo emittente - così come definita nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche - risulti superiore all'1% del capitale della società oggetto dell'operazione stessa o, comunque, superiore ad Euro 25.000.000,00 (fermi restando i poteri del Direttore Generale in tutti gli altri casi come da deleghe a quest'ultimo attribuite), nonché per le operazioni concernenti fondi di private equity di importo superiore a Euro 10.000.000,00 (per quest'ultima tipologia di investimento i poteri per operazioni fino all'importo di Euro 10.000.000,00 sono attribuiti al Direttore Generale e per operazioni fino a Euro 5.000.000,00 al Direttore Centrale preposto alla Finanza).

L'esercizio di tali poteri dovrà avvenire nell'ambito del limite massimo di VaR annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle attività della Finanza aziendale;

c) facoltà deliberative generali in materia di spesa (o perdita o, comunque, mancato incasso per la Banca), ovvero in materia di introiti, senza limite di importo, nel rispetto delle linee generali del budget deliberato dal Consiglio, in tutte le materie aventi natura di gestione amministrativa ed operativa, fatte salve le competenze attribuite in materia all'Amministratore Delegato;

- d) facoltà deliberative in materia di gestione delle partecipazioni, ivi incluse le determinazioni in ordine alla compravendita delle stesse, all'esercizio o meno del diritto di prelazione o di opzione su azioni o quote di società partecipate (fatta salva la competenza esclusiva del Consiglio per l'assunzione e cessione di partecipazioni di rilievo - ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca - ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto, oltre che per la stipula di patti parasociali qualora gli stessi riguardino una partecipazione la cui assunzione o cessione sia di competenza del Consiglio stesso in quanto partecipazione di rilievo o comunque siano relativi a società quotata) ed in ordine alla definizione dell'orientamento della Banca sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle assemblee di società in cui la Banca detiene una partecipazione di rilievo;
- e) facoltà deliberative generali in materie diverse, quali gestione delle risorse umane (escluse le competenze riservate al Consiglio dall'art. 20 dello Statuto e in tema di adozione di eventuali iniziative di recesso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile nei riguardi dei dirigenti in posizione organizzativa di Chief Officer e del General Counsel, oltre a quelle riservate in materia all'Amministratore Delegato); gestione delle tesorerie, del portafoglio titoli, di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di attività in cambi; nonché in materia di gestione corrente e di non rilevanza strategica, non suscettibili di precisa quantificazione, ivi compresa la facoltà di accettare eredità, legati e donazioni a favore della Banca; di assumere determinazioni in ordine alle cause attive e passive della Banca senza limiti di importo o per cause di valore indeterminato; di disporre l'apertura, il trasferimento, la chiusura e la definizione delle localizzazioni di sportelli bancari del Gruppo nell'ambito del piano sportelli generale deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) facoltà deliberative, nei limiti dei poteri come sopra delegati, per le operazioni che comportino, ai sensi dell'art. 136 del TUB, l'assunzione diretta o indiretta di obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti della Banca da parte di esponenti aziendali, nel rispetto delle modalità procedurali previste dalla predetta normativa.

Altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì costituito i seguenti Comitati direzionali, cui partecipano esponenti del management e, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, uno o più Membri del Consiglio di Amministrazione:

- Comitato di Direzione (presieduto dall'Amministratore Delegato), con compiti di identificazione degli interventi necessari alla realizzazione della strategia del Gruppo e del Piano Industriale attraverso la validazione delle progettualità del Gruppo nonché il monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale rispetto a quanto definito nel piano industriale e nel budget d'esercizio;

- Comitato Crediti (presieduto dal Chief Lending Officer, cui partecipa un Membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del Vice Presidente Alessandro Repetto), con facoltà deliberative delegate in materia di affidamenti e compiti di supporto agli Organi aziendali nella gestione del rischio di credito al quale sono esposte le singole componenti del Gruppo ed il Gruppo nel suo insieme in termini di definizione della politica creditizia, assunzione del rischio di credito e controllo del rischio di credito, attraverso lo svolgimento di specifiche attività propositive, di verifica, di intervento, deliberative e informative;
- Comitato Controllo Rischi (presieduto dal Dirigente responsabile della Struttura Risk Management), con funzioni di controllo dei rischi complessivi attraverso la definizione di criteri di gestione dei rischi e limiti operativi per tipologia di rischio presidiato, la verifica nel continuo dell'evoluzione dei rischi, nonché il reporting sul monitoraggio degli obiettivi di rischio e della propensione al rischio;
- Comitato Commerciale (presieduto dal Chief Commercial Officer), con compiti di definizione delle politiche commerciali relative a canali e prodotti e delle condizioni di vendita, nel rispetto dei vincoli sulla struttura di costo della raccolta definiti;
- Comitato Finanza e ALM (presieduto dal Chief Financial Officer), con compiti di definizione delle politiche di gestione della solvibilità, stabilità, liquidità e degli investimenti, anche in un'ottica di profilo rischio/rendimento e ottemperanza agli impegni a breve/medio periodo e coerente determinazione dei limiti di prezzo del portafoglio di offerta del Gruppo.

Informativa al Consiglio

Come sopra ricordato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale vengono informati delle decisioni assunte nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio agli Organi delegati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto sociale, con periodicità, di norma, trimestrale (nella prassi, con cadenza pressoché mensile).

Nella seduta del 7/10/2013, più volte ricordata, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare la prassi attualmente seguita per quanto concerne il predetto obbligo di informativa (ossia un'informativa di norma mensile sia sull'esercizio delle deleghe, sia sull'andamento gestionale), considerandola adeguata a rispondere alla richiamata previsione statutaria.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nel corso della seduta del 27/3/2014 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica dell'indipendenza e dell'esecutività dei propri membri. Nel corso dell'Esercizio tale valutazione è stata rinnovata per Piero Luigi Montani in occasione della sua conferma quale Amministratore Delegato da parte del Consiglio di Amministrazione del 6/5/2014,

successivamente alla sua conferma quale Amministratore da parte dell'Assemblea del 30/4/2014.

Dall'esito di tali valutazioni sono risultati esecutivi i membri del Comitato Esecutivo sopra indicati e l'Amministratore Delegato Piero Luigi Montani.

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

La valutazione circa l'indipendenza dei Consiglieri è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7/10/2013, ossia nella prima occasione utile dopo la nomina, e per Piero Luigi Montani nella seduta dell'11/11/2013. Come detto, la medesima valutazione è stata successivamente svolta, nel corso dell'Esercizio, nella seduta del 27/3/2014 (e rinnovata per Piero Luigi Montani nella seduta del 6/5/2014): le risultanze di tale valutazione sono state rese note al mercato mediante la pubblicazione di apposito comunicato stampa, ai sensi dell'art. 144-novies, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri Membri successivamente all'avvenuta nomina assembleare dell'Organo Amministrativo.

Con riferimento alla nozione di "indipendenza" si fa presente che l'art. 18 dello Statuto prevede esplicitamente la nozione di indipendenza rilevante per i Consiglieri di Amministrazione della Banca, declinando gli inerenti requisiti, anche tenuto conto delle interpretazioni fornite in argomento dalle competenti Autorità di Vigilanza, sia dalle previsioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, sia dal Codice di Autodisciplina, il tutto ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Nel medesimo articolo è inoltre esplicitamente previsto che almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione debbano possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca abbia aderito; al contempo sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti.

Il testo statutario:

- risulta quindi già pienamente conforme alle nuove Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario, che richiedono l'individuazione in Statuto di un'unica definizione dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri e prevedono (con termine di adeguamento per le banche al 30/6/2017) che almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba possedere i requisiti di indipendenza;
- ottempera altresì alle previsioni del Criterio 3.C.3 del Codice di Autodisciplina sul numero minimo di Amministratori indipendenti, che devono essere almeno due per le società non appartenenti all'indice FTSE-Mib.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad una valutazione con riferimento, in maniera distinta, ai criteri di indipendenza statutari sopra richiamati, senza adottare criteri ulteriori, anche con riferimento a singoli Amministratori.

In particolare, per l'esercizio 2014 e con riferimento al presente mandato, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza del requisito dell'indipendenza di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto sociale (e pertanto anche in base al Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo ai seguenti attuali Consiglieri:

- Jérôme Gaston Raymond Bonnet;
- Evelina Christillin;
- Lorenzo Cuocolo;
- Philippe Marie Michel Garsuault;
- Guido Pescione;
- Lorenzo Roffinella
- Elena Vasco;
- Lucia Venuti;
- Philippe Wattecamps.

Il Consiglio ha inoltre accertato la sussistenza del requisito dell'indipendenza, con riferimento ai soli criteri di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, relativamente ai seguenti attuali Consiglieri:

- Luca Bonsignore
- Giuseppe Zampini

Le sedute dei Comitati interni al Consiglio ed in particolare del Comitato Rischi, anche in relazione ai compiti attribuiti a quest'ultimo in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, hanno costituito l'occasione per alcuni degli Amministratori indipendenti di riunirsi nel corso dell'esercizio 2014, in assenza degli altri Amministratori.

Nell'ambito del piano dei possibili interventi predisposto all'esito del processo di autovalutazione, di cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto nella seduta del 3/3/2015, il Presidente ha ricordato agli Amministratori indipendenti la loro facoltà di potersi riunire in assenza degli altri Amministratori, come previsto dal Codice di Autodisciplina.

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Il Consiglio non ha provveduto a designare un Amministratore indipendente quale *lead independent director*, non ricorrendo i presupposti previsti dal Criterio applicativo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Per quanto concerne il trattamento delle informazioni riservate, le strutture della Banca hanno sempre agito nella piena consapevolezza della normativa tempo per tempo vigente in materia, anche con riferimento alle informazioni di cui all'art. 114 del TUF.

Il "Regolamento di Gruppo del processo delle informazioni privilegiate e degli illeciti in materia di abuso di mercato" (già "Codice di comportamento inerente le informazioni privilegiate") regola la procedura per la gestione interna e la divulgazione all'esterno delle informazioni privilegiate e riservate. Per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 181 del TUF, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente sia l'attività della Banca e delle Società controllate sia gli strumenti finanziari quotati emessi dalla Carige, ed idonea - se resa pubblica - ad influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti quotati medesimi. Il Codice provvede a formalizzare il principio di riservatezza, in base al quale tutti gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Carige e delle Società controllate, nonché i professionisti e/o i consulenti sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure descritte nel Codice per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni. In esso sono contenute altresì le norme per l'istituzione e la gestione del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Il predetto Regolamento prevede inoltre le modalità operative, ai sensi delle norme di legge e regolamentari, per la comunicazione al pubblico delle operazioni di internal dealing (ossia, come previsto dal TUF e dalla normativa regolamentare applicabile, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse dalla Carige o di strumenti finanziari collegati alle suddette azioni, il cui importo complessivo raggiunga l'importo di Euro 5.000,00 nel corso dell'anno solare) effettuate dai soggetti rilevanti, tramite i sistemi telematici (SDIR - NIS) di trasmissione delle informazioni attuati dalle società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

La sintesi delle operazioni rilevanti tempo per tempo compiute dai soggetti rientranti nel citato perimetro sono disponibili sul sito internet della Carige www.gruppocarige.it, nella sezione "Governance – Internal Dealing".

Si fa inoltre presente che, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29/10/2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Codice di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento e sulle operazioni personali effettuate dai soggetti rilevanti", da ultimo aggiornato nella seduta del 17/12/2012, da applicarsi alle Banche del Gruppo.

Il Codice, che si applica a tutti i componenti degli Organi aziendali, ai Dirigenti, nonché a tutti dipendenti, collaboratori ed eventuali promotori finanziari che partecipano a qualunque attività aziendale che consenta di avere accesso ad informazioni privilegiate o confidenziali, è funzionale all'obbligo previsto dalla citata normativa di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento, nonché di adottare procedure idonee a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi medesimi, avuto riguardo alla natura delle stesse.

Il Codice introduce inoltre specifici vincoli all'operatività dei soggetti identificati come rilevanti in relazione al divieto di effettuare, consigliare a terzi e sollecitare operazioni personali che costituiscano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato, che implicino l'abuso o la divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali o che siano suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono su ciascun intermediario del Gruppo, nonché di comunicare ad altri informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve porrà in essere, consiglierà o solleciterà operazioni vietate ai sensi di quanto precede.

L'art. 2.4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" richiama l'obbligo dei Consiglieri a mantenere strettamente riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti, precisando che l'eventuale divulgazione dei predetti documenti può avvenire esclusivamente nel rispetto delle apposite procedure di gestione interna e di comunicazione all'esterno, disposte ed approvate al riguardo dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Anche il Codice Etico della Carige, approvato dal Consiglio da ultimo nella seduta del 18/3/2014, ribadisce il generale dovere della Banca di assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e di astenersi dal ricercare dati riservati, salvo il caso di consapevole autorizzazione da parte degli interessati e, comunque, sempre in conformità alle norme giuridiche vigenti, curando che i propri dipendenti e collaboratori utilizzino le informazioni riservate acquisite in ragione del proprio rapporto con la Banca esclusivamente per scopi connessi con l'esercizio della propria funzione.

Con riguardo al trattamento delle informazioni, il Codice Etico stabilisce inoltre l'impegno della Banca a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti, collaboratori, azionisti, clienti e fornitori, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni di affari e ad evitare ogni uso improprio o non autorizzato delle stesse. A tale scopo la Carige dispone di una specifica normativa interna e di strumenti informatici idonei a limitare gli accessi alle banche dati aziendali ed istituisce specifici corsi di formazione sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della privacy.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

La Banca ha provveduto a costituire, come meglio *infra* specificato, il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazione ed il Comitato Rischi, quali Comitati permanenti interni al Consiglio di Amministrazione.

Nessuno di tali Comitati svolge nella Banca funzioni attribuite a due o più Comitati previsti nel Codice di Autodisciplina. Le funzioni dei Comitati non sono state ripartite tra gli stessi in modo diverso rispetto a quanto previsto dal Codice, né sono state riservate all'intero Consiglio, sotto il coordinamento del Presidente, le funzioni previste nel Codice in capo a uno o più Comitati.

7. COMITATO NOMINE

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Carige è stato costituito il Comitato Nomine, anche in relazione a quanto previsto dal Principio 5.P.1 del Codice di Autodisciplina, come da inerente Regolamento.

Composizione e funzionamento del Comitato Nomine (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Nel corso dell'Esercizio il Comitato Nomine è risultato composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha assunto il ruolo di Presidente del Comitato con compiti di coordinamento del Comitato medesimo, e da altri membri, in numero variabile da due a cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, secondo le migliori competenze e disponibilità ad espletare l'incarico, in modo che il Comitato sia costituito in maggioranza da Amministratori indipendenti (ai sensi dell'art. 18 dello Statuto). La composizione del Comitato e la partecipazione effettiva di ciascun componente sono indicate nella tabella 2 riportata in appendice.

Si fa presente che le nuove Disposizioni sul Governo Societario hanno in parte innovato la previgente normativa di vigilanza in materia di Comitati interni al Consiglio di Amministrazione prevedendo tra l'altro che gli stessi siano composti da Amministratori tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti e coordinati da un Presidente scelto tra i componenti indipendenti. Il termine per l'adeguamento della composizione dei

Comitati endo-consiliari è stata fissata dalla Banca d'Italia al 30/6/2017, fatta eccezione per l'adeguamento alla previsione che i Comitati siano composti di soli Consiglieri non esecutivi, che deve avvenire al più tardi in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2014.

In conformità a quanto precede, il nuovo Regolamento del Comitato Nomine, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/7/2014, ne ha modificato la composizione, richiedendo che lo stesso sia "costituito da Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti", introducendo tuttavia una clausola transitoria che ha fatto salva l'allora composizione fino alla scadenza del predetto termine di adeguamento, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio 2014.

In conformità alla predetta normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3/3/2015, ha provveduto ad adeguare la composizione del Comitato Nomine a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario.

Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco designato dal Presidente del Collegio e possono assistere, su invito del Presidente, altri esponenti, responsabili di funzioni aziendali e consulenti esterni la cui partecipazione si renda di volta in volta necessaria per chiarire meglio determinati aspetti con riferimento ai punti posti all'ordine del giorno, purché non in conflitto con gli argomenti posti all'ordine del giorno concernenti le nomine alle cariche aziendali. Ai lavori del Comitato assiste, inoltre, un esponente dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo, con funzioni di verbalizzazione.

Nel corso dell'Esercizio il Comitato per le Nomine si è riunito 3 volte, con una durata media di circa 30 minuti.

Il Regolamento del Comitato prevede che il Presidente convochi le riunioni con la cadenza necessaria ad assicurare un efficace svolgimento del mandato conferito al Comitato stesso. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta si renda necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite e in particolare prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione al cui ordine del giorno siano iscritte materie inerenti l'attività del Comitato: pertanto non è stato possibile pianificare il numero di riunioni per l'esercizio 2015.

Con riferimento all'esercizio 2015, alla data di approvazione della presente Relazione si è già tenuta 1 riunione del Comitato Nomine.

Funzioni del Comitato Nomine

Al Comitato Nomine sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina o della cooptazione dei componenti del Consiglio stesso.

In particolare il Comitato Nomine effettua proposte al Consiglio di Amministrazione in merito:

- alla nomina o alla cooptazione dei Consiglieri di Amministrazione. Al riguardo il Comitato propone il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei limiti previsti nello Statuto, delle dimensioni operative del Gruppo e della complessità dell'assetto organizzativo della Capogruppo;
- al numero delle cariche che possono essere assunte dai Consiglieri di Amministrazione in società non concorrenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza e tenendo conto del grado di coinvolgimento richiesto agli stessi nell'ambito dell'ordinaria attività del Gruppo ed in quella delle società non concorrenti;
- al profilo teorico professionale che devono possedere i candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione;
- alla nomina ed alla revoca dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- alla designazione degli Esponenti aziendali (Amministratori e Sindaci) nelle società del Gruppo;
- alla nomina dei soggetti cui affidare i ruoli e le responsabilità di Dirigente e di funzioni aziendali (comprese quelle di controllo), secondo quanto al riguardo previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza nelle diverse materie aziendali;
- alle eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Esecutivo e dei Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, che si rendano necessarie durante la permanenza in carica del Comitato;
- al piano da redigere in materia di formazione dei componenti del Comitato e del Consiglio di Amministrazione nel suo insieme proponendo al riguardo specifici piani;
- al piano da definire per la successione dei Vertici dell'Esecutivo prevedendo al riguardo il procedimento da seguire.

In considerazione del meccanismo del voto di lista previsto in Statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, non è previsto che il Comitato Nomine indichi i candidati alla carica di Amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea.

Nel corso dell'Esercizio, il Comitato ha esercitato le proprie funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, in occasione:

- dell'avvenuta identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio stesso e del profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere in funzione della nomina di un Amministratore da parte dell'Assemblea dei soci conseguente all'avvenuta cooptazione di Piero Luigi Montani;
- della designazione di rappresentanti della Carige in seno agli Organi di Società del Gruppo;
- dell'autovalutazione effettuata dal Consiglio in merito al funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati costituiti al proprio interno.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Comitato può avere libero accesso a tutte le informazioni aziendali fornite dalle funzioni aziendali competenti, coinvolgendole di fatto nei processi che riguardano le proprie decisioni, nonché avvalersi di consulenti esterni, che possono essere invitati a partecipare alle riunioni ove il Presidente lo ritenga opportuno.

8. COMITATO REMUNERAZIONE

Le informazioni su:

- composizione e funzionamento del Comitato Remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF);
- funzioni del Comitato Remunerazione;

sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, alla quale si rinvia.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

Le informazioni su:

- politica generale per la remunerazione;
- piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- remunerazione degli Amministratori esecutivi;
- remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- meccanismi di incentivazione del Responsabile della funzione di Internal Audit e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- remunerazione degli Amministratori non esecutivi;
- indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF),

sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, alla quale si rinvia.

10. COMITATO RISCHI

All'interno del Consiglio di Amministrazione della Carige è stato costituito il Comitato Rischi, in conformità a quanto previsto dal Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina, come da inerente Regolamento.

Composizione e funzionamento del Comitato Rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Comitato Rischi ha funzioni consultive e propositive, in particolare di assistenza al Consiglio nella

valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. In tale ottica il Comitato Rischi supporta il Consiglio di Amministrazione:

- nella definizione dei principi da adottare nella predisposizione del sistema dei controlli interni ovvero dell'organizzazione aziendale;
- nella definizione della propensione ai singoli rischi aziendali e dei relativi limiti (risk appetite, risk tolerance, risk capacity, risk limits);
- nella verifica del rispetto dei predetti limiti, previo accertamento della corretta misurazione/valutazione dei rischi ai quali fanno riferimento gli stessi limiti;
- nella verifica circa l'adeguatezza del capitale a coprire i complessivi rischi aziendali in termini attuali, prospettici ed in ipotesi di stress (ICAAP).

Al Comitato Rischi sono inoltre attribuite le competenze che il Regolamento Parti Correlate Consob, la Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati e la normativa di Vigilanza in tema di "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari" prevedono in capo agli Amministratori indipendenti.

Il Comitato è costituito da Amministratori non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, includendo i componenti eletti dalle minoranze, il cui numero (da un minimo di tre ad un massimo di cinque) è definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina in maniera coerente alla complessità del mandato conferito dallo stesso Consiglio al Comitato. I membri del Comitato devono possedere le professionalità richieste per svolgere il proprio ruolo ed particolari conoscenze in materia di governo e gestione dei rischi al fine di esaminare e monitorare gli orientamenti e le strategie al riguardo definite dagli Organi competenti.

Il Comitato nomina tra i componenti indipendenti il proprio Presidente, che ne coordina i lavori.

In relazione agli specifici compiti attribuitigli in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati e di partecipazioni, il Comitato Rischi adotta peraltro una composizione "variabile", componendosi alternativamente:

- dei soli membri indipendenti (per l'approvazione o la modifica delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati o delle inerenti proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea, nonché per il ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni e per la generale verifica di coerenza dell'attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali);
- dei soli membri non correlati, in maggioranza indipendenti (per esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento di un'operazione con parti correlate o soggetti collegati di "minore rilevanza", nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni);

- dei soli membri indipendenti non correlati (per partecipare alla fase delle trattative ed alla fase istruttoria di un'operazione con parti correlate o soggetti collegati di "maggiore rilevanza" e per esprimere un parere sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni),

nel numero minimo di tre componenti, intendendosi "correlato" l'Amministratore che sia la controparte di una determinata operazione o una delle sue parti correlate o dei suoi soggetti collegati o che comunque abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ.

La composizione del Comitato e la partecipazione effettiva di ciascun componente sono indicate nella tabella 2 riportata in appendice. In particolare gli attuali membri del Comitato sono Consiglieri non esecutivi ed in maggioranza indipendenti, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, e risultano in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Ai lavori del Comitato partecipa almeno un componente del Collegio Sindacale e un esponente dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo con funzioni di verbalizzazione. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni altri esponenti e responsabili delle funzioni aziendali nonché consulenti esterni.

Nel corso dell'Esercizio il Comitato Rischi si è riunito 18 volte, con una durata media di circa due ore.

Non è stato possibile pianificare il numero di riunioni per l'esercizio 2015: il Regolamento del Comitato prevede infatti che il medesimo si riunisca ogniqualvolta ciò si renda necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite.

Con riferimento all'esercizio 2015, alla data di approvazione della presente Relazione si sono già tenute 4 riunioni del Comitato Rischi.

Funzioni attribuite al Comitato Rischi

Il Comitato Rischi ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. Inoltre è chiamato ad assistere il Consiglio nell'espletamento dei compiti tempo per tempo previsti dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa tempo per tempo applicabile.

In particolare, ai sensi del proprio Regolamento, il Comitato Rischi propone al Consiglio di Amministrazione:

- i principi generali per la definizione del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione aziendale ed in particolare per la definizione dei requisiti che devono possedere le funzioni aziendali di controllo;

- avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare nonché i requisiti (esperienza e professionalità) che gli stessi responsabili devono possedere;
- il documento per il coordinamento delle funzioni di controllo (Organi, Comitati, funzioni di controllo, Organismo di Vigilanza 231/2001);
- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni operative importanti e/o di funzioni di controllo nonché in materia di valutazione delle attività aziendali;
- gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi al fine di consentire la definizione della propensione ai singoli rischi aziendali (RAF), coerentemente al piano strategico ed al modello di business. Inoltre, propone: a) il massimo rischio che può essere assunto (risk capacity) con riferimento alle capacità tecniche aziendali rispettando i requisiti regolamentari e gli altri provvedimenti assunti al riguardo dagli azionisti e/o dalle Autorità di Vigilanza; b) il rischio complessivo e per singola tipologia di rischio che può essere assunto per il conseguimento degli obiettivi fissati nel citato piano (obiettivo di rischio o propensione al rischio); c) il debordo massimo (devianza massima) dal rischio obiettivo che può essere tollerato (risk tolerance) per operare anche in condizioni di stress entro il limite massimo di rischio che può essere assunto;
- i limiti operativi di rischio (risk limits) tenendo conto degli obiettivi di rischio (risk appetite) i quali possono essere stabiliti per tipologia di rischio, per unità e/o per linea di business, per linea di prodotti e per tipologie di clienti;
- gli interventi da assumere, tenendo conto anche delle proposte formulate dall'Amministratore Delegato, che condivide con il Consiglio di Amministrazione lo svolgimento della funzione di gestione, al fine di rimuovere eventuali criticità emerse in merito al mancato rispetto dei principi assunti per la definizione del sistema dei controlli interni e in merito ai requisiti delle funzioni di controllo;
- le informazioni (flussi informativi) da fornire dalle funzioni competenti e dalle funzioni di controllo allo stesso Comitato in materia dei rischi.

Il Comitato Rischi, inoltre, verifica:

- almeno semestralmente, la conformità normativa e la conformità operativa del processo svolto dallo stesso Comitato rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza recepite nel presente regolamento e, per tale via, accerta l'adeguatezza dei singoli componenti a svolgere il proprio ruolo, anche sotto il profilo del permanere nel complesso delle professionalità e delle conoscenze richieste. La predetta verifica viene svolta secondo il regolamento del processo di autovalutazione degli Organi e dei Comitati Consiliari;
- almeno semestralmente, il grado di aderenza dei principi assunti per la definizione del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione rispetto a quelli al riguardo stabiliti dalle disposizioni di legge e di vigilanza;

- almeno semestralmente, il grado di aderenza dei requisiti da possedere da parte delle funzioni di controllo rispetto a quelli stabiliti dalle disposizioni di legge e di vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione;
- almeno annualmente, i programmi di attività e le relazioni predisposti dalle funzioni aziendali di controllo, prima che gli stessi vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio. In tale contesto, il Comitato può richiedere alle funzioni di controllo per quanto di loro competenza di porre in essere verifiche di specifiche aree operative;
- almeno trimestralmente, la corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo e gestione dei rischi e del RAF;
- nel continuo, che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie di gestione dei rischi della banca;
- almeno annualmente, fermo restando le competenze del Comitato Remunerazione, che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione ed incentivazione della banca siano coerenti con il risk appetite framework (RAF);
- la corretta applicazione dei criteri per la misurazione/valutazione di rischi ed il resoconto ICAAP, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare l'adeguatezza dello stesso rispetto alle linee generali fissate dal medesimo Consiglio, prima che il citato resoconto venga inviato alla Banca d'Italia;
- coordinandosi con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Il Comitato Rischi informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in merito alle attività dallo stesso svolte, tenendo conto delle informazioni dallo stesso ricevute dalle funzioni operative e di controllo. Nella prassi il Comitato riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Tuttavia il Comitato può riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, tramite il Presidente, anche verbalmente, ove necessario ed ogniqualvolta ritenuto utile.

Il Comitato cura l'instaurazione di opportuni rapporti con l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, ove nominato, il Collegio Sindacale, il revisore legale e l'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle attività ritenute di comune interesse, nel rispetto delle specifiche competenze.

Nel corso dell'Esercizio, le principali tematiche affrontate dal Comitato Rischi hanno riguardato le seguenti materie:

- nomina di Responsabile di una Funzione di controllo;
- valutazione del piano annuale di attività dei Controlli Interni per l'anno 2014;
- esame dell'informativa sulle attività poste in essere nel 2013 dai Controlli Interni della Carige sulle Società del Gruppo;
- esame periodico dell'attività svolta dai Controlli Interni ed in particolare dei resoconti dell'attività di management audit sulle Società del Gruppo;
- esame periodico dell'attività svolta dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché esame del piano annuale di attività per l'anno 2014;
- esame dell'informativa sulle attività poste in essere nel 2013 dalla Funzione Risk Management e del piano annuale di attività per l'anno 2014;
- esame delle risultanze del monitoraggio periodico sui profili di rischio della Carige e del Gruppo;
- valutazioni in ordine alle linee di indirizzo del Sistema di Controlli Interni ed all'adeguatezza dello stesso con riferimento ai principali rischi inerenti alla Carige ed alle Società controllate;
- valutazione dell'adeguatezza della Funzione di Conformità ed esame periodico dell'attività svolta da quest'ultima, nonché esame del piano annuale di attività per l'anno 2014;
- esame degli aggiornamenti ai Regolamenti del sistema organizzativo e di governo societario;
- valutazione dell'adeguatezza della Funzione Antiriciclaggio, esame periodico dell'attività svolta da quest'ultima e del piano di annuale di attività per l'anno 2014;
- effettuazione di periodici incontri con la Società di Revisione;
- esame delle politiche contabili di bilancio contenute nel Manuale del Sistema Contabile del Gruppo Banca Carige e delle modifiche ai modelli applicativi;
- esame della Relazione annuale sull'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio e antiterrorismo;
- esame della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2013;
- valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili e, con riferimento al Gruppo Carige, della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- stesura delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sull'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni in vista dell'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2013 e della relazione semestrale al 30/6/2014;
- esame del resoconto relativo al processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale ("Resoconto ICAAP") e dell'inerente documento di informativa al pubblico, ai sensi della Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia;
- istruttoria in sede di approvazione del Risk Appetite Framework del Gruppo Banca Carige e della policy relativa alle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR), ai sensi della vigente normativa di vigilanza;
- esame dell'attività di ricalibrazione dei modelli di rating interni;

- esame dell'audit sul processo di emissione di obbligazioni bancarie garantite (covered bond);
- esame della normativa interna in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- svolgimento delle funzioni previste dal Regolamento in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati ed esame dell'informativa periodica in ordine alle operazioni con parti correlate;
- esame della composizione, delle strategie di gestione e dei rischi inerenti al portafoglio titoli e derivati;
- esame degli indirizzi strategici delle politiche del credito ed esame periodico dell'informativa sui crediti deteriorati;
- esame della relazione di autovalutazione della situazione aziendale con riferimento a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli e dell'inerente piano di adeguamento;
- esame delle strategie di indirizzo del sistema informativo.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Rischi ha facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Per quanto concerne il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, si fa presente, in primo luogo, che una delle rilevanti specificità delle aziende bancarie italiane consiste nell'essere assoggettate ad una normativa di Vigilanza che ha dato indicazioni ben precise in merito a contenuti, finalità e componenti del Sistema dei Controlli Interni, inteso come l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Pertanto la Capogruppo Banca Carige, in linea con la normativa di legge e di vigilanza e in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, per garantire una sana e prudente gestione che coniughi alla profittabilità dell'impresa una coerente assunzione dei rischi e un'operatività improntata a criteri di trasparenza e correttezza, si è dotata di un sistema di controllo interno (il "Sistema dei Controlli Interni o SCI") al fine di rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il prerequisito per un sistema dei controlli interni ben funzionante è rappresentato dalla corretta articolazione del Sistema organizzativo aziendale.

Il Sistema organizzativo aziendale, costituito da 5 sistemi:

- Sistema organizzativo e di governo societario
- Sistema gestionale
- Sistema di misurazione e valutazione dei rischi
- Sistema di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale
- Sistema dei controlli interni

è costruito e costantemente monitorato per garantirne nel continuo la coerenza con il modello organizzativo di vigilanza, ossia con l'insieme delle previsioni di legge e di vigilanza che disciplinano i processi, le procedure e la struttura organizzativa.

Il coinvolgimento attivo degli Organi aziendali nell'adeguamento del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di vigilanza riveste particolare importanza: la normativa ha infatti delineato in maniera puntuale i compiti e le responsabilità degli organi aziendali nella definizione del sistema dei controlli interni delle banche.

In particolare all'Organo con funzione di supervisione strategica è demandata la definizione del modello di *business*, degli indirizzi strategici, dei livelli di rischio accettati e l'approvazione dei processi aziendali più rilevanti (quali, ad esempio, la gestione dei rischi, la valutazione delle attività aziendali e l'approvazione di nuovi prodotti/servizi).

I singoli processi che compongono il sistema organizzativo aziendale sono pertanto disciplinati e descritti in specifici Regolamenti che costituiscono le Fonti normative interne di primo livello, a loro volta dettagliate nelle Fonti normative interne di secondo livello.

La formalizzazione in Regolamenti del funzionamento dei processi che compongono il sistema organizzativo aziendale ha come obiettivo principale quello di governare i rischi ai quali il Gruppo è esposto, in particolare il rischio di non conformità alle norme, cioè il rischio che i processi vengano svolti diversamente da quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Vigilanza (norme esterne).

Pertanto, l'impianto regolamentare descritto è finalizzato a consentire di:

- definire, nel continuo, nel rispetto delle norme esterne, le disposizioni aziendali (norme interne) relative al complesso dei processi aziendali, ivi compresi quelli di governo societario e dei controlli;

- valutare periodicamente:
 - a. il rischio organizzativo di non conformità delle norme interne che regolamentano i processi alle relative norme esterne (cosiddetta conformità *normativa*), con riferimento alla significatività dell'eventuale scostamento fra le predette normative;
 - b. il rischio organizzativo di non conformità delle attività svolte nei processi rispetto a quelle previste dalle norme esterne (cosiddetta *conformità operativa*), con riferimento alla significatività dell'eventuale scostamento fra le predette attività e la normativa esterna;
- assicurare l'attendibilità della valutazione dei rischi attraverso la verifica nel continuo della conformità dei processi attraverso i quali viene effettuata tale valutazione;
- informare periodicamente gli Organi aziendali in merito ai risultati delle verifiche svolte e cioè in merito al rischio organizzativo di conformità normativa ed operativa dei processi;
- assumere le iniziative necessarie per eliminare le eventuali carenze emerse dalle predette verifiche e, in particolare, le carenze significative, cioè quelle che ostacolano la gestione dei rischi ed il conseguimento degli obiettivi di Gruppo.

Il Sistema dei Controlli Interni di Banca Carige, periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento, è incentrato su un insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e l'equilibrio gestionale.

La valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia dello SCI nel suo insieme è oggetto dell'attività di revisione interna.

Banca Carige ha definito per il Gruppo bancario il sistema dei controlli interni al fine di effettuare le seguenti forme di controllo previste dalle disposizioni di Vigilanza e/o dalle disposizioni interne:

Controlli di linea (1° livello)

Tali controlli sono distinti in:

- controlli di linea continui (autocontrolli) effettuati dalle unità organizzative sulle singole attività svolte. Tali controlli possono essere: i) incorporati nelle procedure informatiche che supportano le attività, ii) svolti nell'ambito del back office e possono essere effettuati "a campione" anche dai responsabili delle unità organizzative (cosiddetto controllo di linea gerarchico);
- controlli periodici effettuati dalle singole unità sui processi di propria competenza (insieme di attività omogenee) con riferimento ad un determinato periodo.

Il personale ha la responsabilità di segnalare all'Organizzazione le anomalie procedurali rilevate nello svolgimento di servizi e operazioni, nonché le iniziative di miglioramento del presidio dei rischi.

In merito all'attività creditizia è in funzione un modello operativo ed organizzativo di monitoraggio supportato da un apposito strumento informatico, finalizzato ad effettuare in modo strutturato ed efficace la gestione delle posizioni che presentino segnali di degrado ed attribuire a figure creditizie dedicate, a valle di una fase iniziale di gestione "commerciale", la responsabilità di monitorare e indirizzare le azioni intraprese dai gestori ed il conseguente andamento delle posizioni. Tale modello è basato sulla verifica di parametri ritenuti significativi per la valutazione dell'andamento del cliente (c.d. *early warning*) al fine di individuare e gestire tempestivamente eventuali segnali di decadimento del merito creditizio del cliente e di tutelare le ragioni di credito del Gruppo. I parametri di rating rientrano tra gli elementi utilizzati per definire il grado di priorità con il quale intervenire sulle posizioni in perimetro.

Controlli di conformità e controlli sui rischi (2° livello)

Tali controlli, finalizzati ad accertare la conformità normativa ed operativa dei processi aziendali rispetto alle disposizioni di legge e di vigilanza, a definire le metodologie di misurazione del rischio, a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e a controllare il raggiungimento degli obiettivi di rischio-rendimento loro assegnati, sono affidati a strutture diverse da quelle produttive:

- **Funzione di Conformità.** Il ruolo di funzione di controllo di conformità è affidato alla struttura Compliance, che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza, opera in completa indipendenza di giudizio e di azione ed è posta in posizione di staff all'Amministratore Delegato, con possibilità di riferire direttamente, tramite il proprio Responsabile, agli organi amministrativi e di controllo della Capogruppo e delle Banche del Gruppo.

La Compliance svolge le attività inerenti al rischio di non conformità per la Capogruppo e per le Banche del Gruppo che esternalizzano la funzione sulla Capogruppo, avvalendosi della collaborazione delle strutture aziendali e del supporto di specifici referenti nell'ambito di ciascuna società interessata.

La Struttura:

- = svolge il processo di controllo di conformità normativa, ossia il confronto fra le fonti normative interne con le disposizioni esterne ed il processo di controllo di conformità operativa ossia il confronto fra le attività svolte nei processi aziendali con quelle previste dalle disposizioni esterne, formulando un giudizio di conformità normativa e di conformità operativa che scaturisce dalla significatività degli eventuali scostamenti rilevati a seguito dei predetti confronti;
- = informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, la funzione Revisione Interna e la funzione Risk Management in merito ai risultati dei controlli di conformità nonché in merito alla valutazione del rischio di conformità, unitamente alle

proposte in ordine agli interventi da assumere per contenere ovvero eliminare il rischio stesso;

= contribuisce, mediante la collaborazione nelle attività formative inerenti alla conoscenza delle norme applicabili, alla diffusione di una cultura aziendale fondata sui principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme, per prevenire comportamenti illeciti e/o non conformi a regolamenti e normative.

- **Funzione Antiriciclaggio.** La Funzione Antiriciclaggio è stata istituita anch'essa nell'ambito della Struttura Compliance, ove il responsabile della Compliance è anche il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il responsabile dell'Ufficio Antiriciclaggio è Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette per delega ricevuta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 dal Legale Rappresentante di tutte le Banche del Gruppo, del Centro Fiduciario C.F. S.p.A. e di Creditis Servizi Finanziari S.p.A. La Funzione Antiriciclaggio opera infatti per tutte le banche del Gruppo e per il Centro Fiduciario e svolge il ruolo di delegato alla segnalazione di operazioni sospette anche per Creditis Servizi Finanziari S.p.A.

Il principale compito della Funzione è verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

- **Risk Management.** La Struttura, ai sensi di quanto stabilito da Banca d'Italia, opera in completa indipendenza di giudizio e di azione ed è posta in posizione di staff all'Amministratore Delegato, con possibilità di riferire direttamente, tramite il proprio Responsabile, agli organi amministrativi e di controllo della Capogruppo e delle Banche e Società del Gruppo che esternalizzano la Funzione alla Capogruppo.

Le competenze del Risk Management comprendono la verifica circa:

- = la corretta rilevazione e misurazione dei rischi ai quali è esposto il Gruppo bancario;
- = l'adeguatezza del capitale (cosiddetto capitale complessivo) rispetto alla sommatoria dei rischi (cosiddetto capitale interno complessivo);
- = la conformità operativa del processo svolto dalle unità organizzative competenti per la classificazione dei crediti, per la determinazione delle relative previsioni di perdita e per la gestione del recupero dei crediti stessi;
- = il rispetto dei limiti di rischio (RAF) fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- = la conformità operativa del processo ICAAP.

Il Risk Management svolge le proprie funzioni per la Capogruppo e per le Banche del Gruppo che esternalizzano la funzione alla Capogruppo avvalendosi della collaborazione delle diverse strutture aziendali e del supporto di specifici referenti nell'ambito di ciascuna società interessata.

In ottica di recepimento di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni è in corso il progressivo adeguamento degli strumenti a disposizione del Risk Management, alla luce dell'ampliamento del perimetro di responsabilità assegnato alla struttura dalle disposizioni di vigilanza.

- **Convalida dei sistemi di rating.** L'attività è svolta dall'Ufficio Convalida sistemi di rating, collocato in staff al Risk Management, che verifica la rispondenza del sistema di rating interno ai requisiti normativi e quali/quantitativi previsti, avvalendosi dell'apporto di altre unità operative appartenenti alle diverse strutture della Banca coinvolte, al fine di assicurare l'unitarietà del processo.
- **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (con il supporto dell'Ufficio Controlli Contabili).** Il "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo-contabili del Gruppo Banca Carige" riguarda l'intera operatività del Gruppo e definisce le responsabilità attribuite alle diverse unità organizzative coinvolte nel processo di produzione delle informazioni finanziarie al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:
 - = efficacia ed efficienza delle attività operative (operations);
 - = attendibilità dell'informativa finanziaria (reporting);
 - = conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (compliance).

Le dimensioni Operations e Compliance sono considerate nella misura in cui le attività aziendali alla base delle stesse, qualora non adeguatamente presidiate, possono determinare un significativo impatto sul bilancio d'esercizio e consolidato.

La componente Reporting, per contro, rappresenta l'obiettivo primario alla base del Modello; attiene agli atti e comunicazioni diffusi al mercato relativi all'informativa contabile anche infrannuale.

Revisione interna (3° livello)

Il ruolo di funzione di Revisione Interna è svolto dalla Struttura Internal Audit (denominata Controlli interni fino al 3/8/2014), collocata alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione. La Struttura ha il compito di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli di primo e di secondo livello ed è volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del Sistema dei Controlli Interni nel suo complesso.

L'Internal Audit svolge le attività di revisione interna per la Capogruppo e per le Banche del Gruppo che esternalizzano la funzione alla Capogruppo avvalendosi della collaborazione delle strutture aziendali e del supporto di specifici referenti nell'ambito di ciascuna società interessata.

In particolare l'Internal Audit:

- assicura, attraverso l'attività di revisione interna, la verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Regolamento del processo di revisione interna (Pianificazione dell'attività di revisione interna, Esecuzione del piano di attività di revisione interna, Proposta di interventi sul sistema aziendale, Verifica degli interventi precedentemente proposti);

- definisce la pianificazione annuale e pluriennale dell'attività di revisione interna sia con riguardo ai controlli da svolgere presso le unità operative (c.d. verifiche in loco) sia i controlli a distanza da effettuare con riferimento ai controlli di linea svolti dalle singole unità sui processi;
- verifica la corretta esecuzione da parte delle unità organizzative aziendali dei controlli di linea alle stesse assegnati sui processi di competenza;
- verifica la corretta esecuzione da parte delle unità di controllo di secondo livello delle verifiche di loro competenza (controlli di rischio, controlli di conformità);
- espleta gli accertamenti relativi a situazioni complesse, ad esempio conseguenti a frodi ed errori, fornendo i pareri previsti.

L'Internal Audit opera quale funzione di revisione interna di Gruppo sulla base di un Modello Audit, che si fonda su un approccio metodologico rivolto all'individuazione e alla rappresentazione del livello di rischio associato ai processi aziendali, che porta alla rilevazione qualitativa della rischiosità residuale di cui l'azienda si fa carico e la formulazione di un successivo giudizio di adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni.

Il Modello di Audit riguarda tutti i processi aziendali e tutte le entità del Gruppo. Si applica sia agli Audit di processo sia a quelli di rete, si sviluppa lungo il c.d. "Ciclo di Vita di Auditing", anche con il supporto di applicativi informatici dedicati che ne consentono la gestione di tutte le fasi tipiche:

1. Pianificazione delle attività;
2. Svolgimento delle verifiche;
3. Valutazione dei rischi e dei controlli;
4. Reportistica di dettaglio o di sintesi;
5. Gestione del follow-up degli interventi;
6. Gestione delle risorse.

La Capogruppo svolge funzioni d'indirizzo e supervisione per tutti i rischi, in particolare gestendo in ottica integrata i rischi di Pillar 1 e Pillar 2, secondo quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 263 del 27/12/2006 e successivi aggiornamenti).

La strategia perseguita per le Società bancarie ha comportato nel corso del tempo l'accentramento presso la Capogruppo di numerose funzioni, fra cui, in particolare, le attività di controllo interno, controllo di conformità (compliance), antiriciclaggio, risk management, contabilità, finanza, pianificazione e controllo. Una strategia analoga è stata adottata per la Creditis Servizi Finanziari S.p.A., la quale tuttavia, in ragione delle proprie specificità, si è dotata di funzioni residenti per le attività di *compliance* e antiriciclaggio.

Le diverse categorie di rischio - come accennato - sono monitorate dalle funzioni di controllo di 2° livello, le cui risultanze formano oggetto di periodica informativa al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi (fino al 21/7/2014 denominato Comitato Controllo e rischi) e al Collegio Sindacale, oltre che ai comitati direzionali (Comitato di Direzione, Comitato Controllo rischi, Comitato Crediti, Comitato Commerciale, Comitato Finanza e ALM).

Presso le Compagnie assicurative controllate sono state costituite una serie di funzioni aventi rilevanza strategica, accentrate presso la Carige Vita Nuova S.p.A., tra cui le funzioni di Revisione Interna, Risk Management e Compliance. La Capogruppo si attiva affinché vengano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle componenti del Gruppo, incluse - anche tramite la Capogruppo assicurativa Carige Vita Nuova - le Compagnie assicurative e le società dalle stesse controllate, al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle controllate agli indirizzi della Capogruppo del Conglomerato, nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni di tali società. A tale riguardo, Banca Carige definisce - secondo un disegno unitario - l'approccio metodologico alla revisione interna del Gruppo bancario e assicurativo ed esercita, per il tramite dell'Internal Audit, una periodica attività di revisione interna sulle società controllate, finalizzata a valutare il recepimento delle linee guida di controllo definite dalla Capogruppo (c.d. management audit).

Nella seduta del 27/3/2014 il Consiglio di Amministrazione, previa conforme valutazione del Comitato Controllo e Rischi (oggi Comitato Rischi), riunitosi in data 25/3/2014, ha deliberato di confermare le linee di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni prevedenti:

- l'effettuazione da parte della struttura Controlli Interni della Carige (oggi Struttura Internal Audit) di una costante valutazione del Sistema dei Controlli Interni della Banca sulla base di una serie di "fattori qualificanti" (ambiente di controllo, valutazione dei rischi, attività di controllo, informazione e comunicazione e monitoraggio);
- l'articolazione del Sistema dei Controlli Interni nei controlli di linea (1° livello), nei controlli sulla conformità e sui rischi (2° livello) e nell'attività di revisione interna (3° livello), nonché nella periodica attività di revisione interna sulle Società controllate, compreso il comparto assicurativo, finalizzata a valutare il recepimento delle linee di controllo definite dalla Capogruppo (cosiddetto management audit).

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha inoltre formulato le proprie valutazioni in merito all'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, con riferimento ai principali rischi aziendali inerenti alla Carige ed alle Controllate, esprimendo conclusivamente - tenuto conto del percorso di revisione del complessivo sistema dei controlli in essere presso il Gruppo anche in

considerazione di quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni - un giudizio di conformità normativa in prevalenza basso e di conformità operativa parzialmente alto, con un giudizio di sintesi in prevalenza basso, conformemente al giudizio già espresso nella Relazione di autovalutazione trasmessa alla Banca d'Italia in data 31/1/2014 (c.d. gap analysis).

Le suddette valutazioni in ordine alle linee di indirizzo del Sistema di Controlli Interni, nonché le valutazioni in merito all'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del sistema dei controlli con riferimento ai principali rischi afferenti alla Carige e alle Società da quest'ultima controllate, saranno effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso del 2015, previa valutazione del Comitato Rischi, tenuto conto del percorso di revisione del complessivo sistema dei controlli in essere presso il Gruppo anche in considerazione di quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni.

Si fa presente anche a tale riguardo che, come detto, il "Regolamento del Processo di Gruppo per il governo dei rischi":

- garantisce il rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza concernenti l'assunzione e la misurazione/valutazione dei rischi complessivi, la semplificazione dei controlli e la razionalizzazione della rappresentazione agli Organi aziendali dei risultati degli stessi controlli e degli interventi da adottare per rimuovere eventuali problematiche emerse;
- riporta le soluzioni organizzative volte a conseguire il predetto obiettivo, disciplinando il ruolo della Capogruppo e delle altre componenti del Gruppo nelle quattro fasi che compongono il processo ovvero: (i) Politiche di governo dei rischi, (ii) Definizione dei processi e dei procedimenti operativi per il governo dei rischi, (iii) Attività di direzione e coordinamento della Capogruppo e (iv) Sistema dei controlli di Gruppo;
- disciplina l'esercizio delle prerogative di direzione e coordinamento proprie della Capogruppo, la quale è tenuta ad esprimere valutazioni in ottica di Gruppo in particolare materia di controlli interni.

Le Banche, le Compagnie di Assicurazione e le Società finanziarie appartenenti al Gruppo Banca Carige sono tenute a dotarsi - conformemente alla specifica normativa di settore - di un Sistema di Controlli Interni che può essere affidato alla Capogruppo, qualora l'attività da porre in essere presenti caratteristiche di omogeneità.

La strategia perseguita per le Società bancarie ha comportato nel corso del tempo l'accentramento presso la Capogruppo di numerose funzioni, fra cui, in particolare, le attività di revisione interna, controllo di conformità (compliance), antiriciclaggio, risk management, contabilità, finanza, pianificazione e controllo. Una strategia analoga è stata adottata per la Creditis Servizi Finanziari S.p.A., la quale, in ragione delle proprie specificità, si è tuttavia dotata di funzioni residenti per le attività di compliance e antiriciclaggio (ad eccezione della segnalazione di operazioni sospette per le quali è stato assegnato il ruolo di delegato alla funzione

Antiriciclaggio della Capogruppo).

Nella seduta del 9/7/2013 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di accentrare sulla Capogruppo la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio e la delega ex art. 42 del D.Lgs. 231/2007 (segnalazione di operazioni sospette) per il Centro Fiduciario C.F. S.p.A.

Per quanto riguarda le Compagnie assicurative controllate, nell'ottica di affinamento del Sistema dei Controlli Interni, è pienamente operativa l'attività di controllo direzionale svolta dalla Revisione Interna della Capogruppo sul comparto assicurativo, che si svolge in stretto coordinamento con la Funzione di Revisione Interna delle Compagnie e si conclude con la predisposizione di rapporti di revisione finali.

Sulle base di un progetto condiviso dall'Organo Amministrativo della Banca Carige, conseguente alla costituzione del Gruppo Assicurativo Banca Carige, sono state costituite una serie di funzioni aventi rilevanza strategica, accentrate presso la Carige Vita Nuova S.p.A., tra cui le funzioni di Revisione Interna, Risk Management (dedicata prioritariamente alla gestione dei rischi assuntivi, di riservazione, di mercato ed ALM - Asset and Liability Management, di credito, di liquidità, di tipo operativo) e Compliance (dedicata prioritariamente al presidio dei rischi di non conformità alle norme di legge, di Vigilanza e di autoregolamentazione, con particolare riferimento all'ambito della trasparenza contrattuale e alla tutela del consumatore).

Come previsto dal Regolamento Isvap n. 20/2008 in relazione all'accentramento delle funzioni di Revisione interna, Risk Management e Compliance, la Carige Vita Nuova S.p.A. adotta adeguate procedure al fine di assicurare che le politiche di gestione del rischio, compreso quello di non conformità, definite a livello di gruppo assicurativo, siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative ed ai connessi profili di rischio della Carige Assicurazioni S.p.A.

Nella seduta del 20/2/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano annuale della struttura Controlli Interni della CARIGE S.p.A. (dal 4/8/2014 denominata Internal Audit) relativo all'attività da espletarsi nei confronti del Gruppo nel corso dell'anno 2014, in conformità con quanto previsto dal Modello di Audit del Gruppo Banca CARIGE in merito all'assegnazione alla struttura Controlli Interni della CARIGE S.p.A. della gestione diretta ed accentrata delle attività di auditing per la Capogruppo, per le banche del Gruppo, per la Creditis Servizi Finanziari S.p.A. e per il Centro Fiduciario C.F. S.p.A., ferme restando le competenze ed autonomie riservate ai rispettivi Organi amministrativi e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della definizione dei piani strategici, industriali e finanziari, ha definito la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Banca.

In particolare, in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, nella seduta del 17/6/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo Banca Carige, nell'ambito del quale sono stati definiti il profilo di rischio-rendimento target che il Gruppo bancario intende conseguire (Risk Appetite Statement - RAS), le tipologie di rischio da monitorare e i relativi indicatori, le soglie quantitative previste per tutti gli indicatori selezionati nonché i processi e la governance del RAF.

Gli elementi costitutivi, i processi e la governance del RAF sono stati definiti tenendo conto dei principi guida indicati nel Regolamento del processo di Gruppo per il governo dei rischi, approvato dal Consiglio nella seduta del 18/3/2014, e nei correlati Regolamenti del processo di gestione dei rischi e di controllo dei rischi, approvati dal Consiglio nella seduta del 24/4/2014.

Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, sono descritte nell'Allegato 1.

11.1. AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito in capo all'Amministratore Delegato, anche in quanto facente funzioni di Direttore Generale, i seguenti compiti di sovrintendenza di cui al Criterio applicativo 7.C.4 del Codice medesimo:

- a) identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue Controllate, e sottoposizione periodica al Consiglio di Amministrazione;
- b) dare esecuzione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- c) adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare.

- d) richiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
- e) riferire tempestivamente al Comitato Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché possano essere intraprese le opportune iniziative.

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

Il Responsabile della funzione di internal audit (revisione interna) è il Dirigente sovrintendente la Struttura Internal Audit (fino al 4/8/2014 denominata Controlli Interni).

Nella seduta del 21/1/2013 il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi (oggi Comitato Rischi) e del Collegio Sindacale, ha deliberato di confermare tale individuazione, con attribuzione al medesimo Responsabile di tutti i compiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di riferimento, nonché dal Codice di Autodisciplina, definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali di remunerazione della Dirigenza della Banca e con la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione del "personale più rilevante", in misura adeguata all'espletamento delle proprie responsabilità.

Al Responsabile della funzione di internal audit è attribuito il compito di verificare che il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi sia sempre funzionante e adeguato, ai sensi del Principio 7.P.3 lett. b) del Codice.

La Struttura Internal Audit non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative. Nell'ambito del complessivo giudizio in merito all'adeguatezza, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli che sarà rilasciato nel corso del 2015, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Rischi e sentito il Collegio Sindacale, provvederà a valutare l'adeguatezza quali-quantitativa della Funzione, anche in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni.

Nel corso dell'Esercizio al Responsabile della Funzione di Internal Audit è stato messo a disposizione per l'assolvimento dei propri compiti un budget annuale adeguato, confermato per l'anno 2015.

La citata funzione non è stata esternalizzata o comunque affidata, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a soggetti esterni.

Il Responsabile della funzione di internal audit:

- ha verificato, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- ha avuto accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- ha trasmesso relazioni periodiche o su eventi di particolare rilevanza al Collegio Sindacale, al Comitato Rischi, nonché al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato; le relazioni periodiche contengono adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento e una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ha verificato, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile;
- ha partecipato alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, di cui è membro.

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha da tempo approvato il documento "Modelli di organizzazione e gestione della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ai sensi del D.Lgs. 231/2001" nel quale viene descritta l'articolazione dei modelli di organizzazione e gestione della Banca (poteri delegati, regolamento dei servizi, codici di comportamento, ecc.) e vengono esaminate nel dettaglio le diverse fattispecie di reato, individuando per ciascuna (o gruppo di fattispecie analoghe) le aree a rischio e le specifiche misure di prevenzione previste dai modelli suddetti.

Il Modello è volto a prevenire il compimento, nell'interesse o a vantaggio della Banca, sia da parte di soggetti apicali sia da parte di dipendenti, delle fattispecie di reato ritenute rilevanti ai sensi della normativa di riferimento e viene tempo per tempo aggiornato in virtù di eventuali modifiche intervenute alla legislazione applicabile in materia.

Nel corso dell'Esercizio, il Consiglio in data 1/8/2014 ha provveduto ad aggiornare il testo del suddetto documento relativamente all'inserimento degli opportuni riferimenti agli affinamenti apportati alla procedura di controllo dei poteri di firma degli esponenti degli enti abilitati a impartire ordine di pagamento ai tesoreri, al fine di garantire e/o confermare i necessari presidi del rischio che la Banca possa incorrere nella responsabilità amministrativa per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e gestione della Banca e di curarne l'aggiornamento, la revisione e/o l'affinamento è affidato all'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A., costituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: al riguardo la Banca ha valutato l'opportunità di mantenere la separatezza tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale, in relazione ai diversi profili di competenza e responsabilità dei due Organi.

Nella seduta dell'1/8/2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire mandato all'Amministratore Delegato, per il tramite delle competenti strutture della Banca, di apportare al Modello gli aggiornamenti e gli affinamenti formali che non incidano sulla sostanza degli stessi, senza necessità di preventiva sottoposizione al Consiglio, ferma restando l'informativa all'Organismo di Vigilanza.

Nella seduta del 4/2/2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la revisione della composizione dell'Organismo di Vigilanza al fine di rafforzarne l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo che lo stesso sia composto da un esperto in materia bancaria e finanziaria, da un esperto di diritto penale che non svolga o abbia svolto attività difensionale per conto della Banca o di esponenti della stessa e dal Dirigente tempo per tempo preposto all'Internal Audit, senza più prevedere la presenza di un Consigliere di Amministrazione.

Nella seduta del 15/4/2014, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo testo del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza che dà conto della suddetta revisione dei criteri di composizione dell'Organismo e precisa determinati aspetti connessi ai compiti ed alle modalità di funzionamento dello stesso, prevedendo, tra l'altro, per lo svolgimento dell'attività dell'Organismo un'attribuzione finanziaria autonoma, ordinaria e permanente stanziata dal Consiglio di Amministrazione da utilizzarsi per motivi di urgenza o qualora il Consiglio della Banca non abbia aderito ad una specifica richiesta di intervento avanzata dall'Organismo stesso, con intesa che per ogni richiesta eccedente il suddetto stanziamento il Consiglio delibera in merito su richiesta dell'Organismo.

In conformità a quanto precede l'Organismo di Vigilanza è attualmente composto da un esperto in materia bancaria e finanziaria (Adalberto Alberici, che riveste l'incarico di Presidente), un esperto di diritto penale che non svolga o abbia svolto attività difensionale per conto della Banca o di esponenti della stessa (Massimo Leandro Boggio) nonché dal Dirigente della CARIGE S.p.A. preposto all'Internal Audit (Sofia Maranini).

L'Organismo può convocare a partecipare, in tutto o in parte, alle proprie riunioni i Membri del Consiglio di Amministrazione, i Membri del Collegio Sindacale, i Dirigenti e comunque qualunque dipendente della Banca la cui partecipazione l'Organismo valuti di volta in volta utile o necessaria per approfondire specifiche materie.

Alle riunioni dell'Organismo assiste, inoltre, un esponente dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo, con funzioni di Segretario, che ne cura la verbalizzazione.

Come previsto dall'inerente Regolamento, l'Organismo ha i seguenti principali compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi, presiedendone l'aggiornamento, la revisione e/o l'affinamento ed effettuando le necessarie segnalazioni al Consiglio di Amministrazione;
- proporre e verificare le iniziative più idonee a diffondere presso gli Organi della Banca nonché tra il personale ed i fornitori di beni e servizi della Società la conoscenza ed il rispetto dei Modelli di organizzazione e gestione e del Codice Etico aziendale, segnalando altresì al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di procedere ad eventuali revisioni o affinamenti dello stesso;
- informare con tempestività i competenti Organi o Funzioni aziendali nonché, ove del caso, il Consiglio di Amministrazione delle violazioni del Codice Etico e/o dei Modelli di organizzazione e gestione emerse a seguito della sua attività di monitoraggio, ovvero a motivo delle segnalazioni pervenute;
- riferire direttamente del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione al quale rassegna Relazioni semestrali circa i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata e gli eventuali interventi da attuare al fine di rendere compatibile la struttura aziendale con i dettami del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'esercizio dei compiti come sopra definiti, l'Organismo:

- si riunisce con periodicità regolare, almeno trimestrale, tale da assicurare un'efficace azione di monitoraggio, di controllo e di iniziativa;
- dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; per l'esercizio dei poteri di iniziativa, l'Organismo si avvale della Funzione di Internal Audit anche attribuendole, se valutato utile e necessario, mandati generali o specifici di verifica per proprio conto.

L'Organismo di Vigilanza nell'Esercizio ha tra l'altro vigilato sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza dei Modelli organizzativi nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei Modelli e sull'attuazione del piano di formazione del personale.

Per quanto riguarda, infine, l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito del Gruppo Banca Carige, si fa presente che - in attuazione delle direttive fornite in merito dalla Capogruppo - le Banche del Gruppo, le Compagnie assicurative controllate, la Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed il Centro Fiduciario C.F. S.p.A. hanno provveduto ad approvare un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché all'istituzione di propri Organismi di Vigilanza, sulla base delle indicazioni di

carattere generale approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni società e ferma restando la piena ed assoluta indipendenza operativa degli Organismi di Vigilanza.

Nelle sedute dell'1/8/2014 e del 3/3/2015 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle Relazioni sull'attività svolta, rispettivamente, nel corso del primo e del secondo semestre 2014 dall'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, approvate dall'Organismo in occasione delle sedute del 15/7/2014 e del 26/1/2015.

Inoltre, con riferimento alle indicazioni di carattere generale da adottarsi da parte delle Società del Gruppo in tema di D.Lgs. 231/2001, nella seduta del 3/3/2015 il Consiglio ha preso atto delle Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2014 dagli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo.

11.4. SOCIETA' DI REVISIONE

Ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, in data 29/4/2011 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di conferire alla Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po 32, l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2012-2020.

L'incarico conferito scadrà con il rilascio della relazione sul bilancio al 31/12/2020.

11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

Con delibera del 15/4/2014, su conforme parere del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 154-bis del TUF e dall'art. 31 dello Statuto sociale della Banca, ha nominato Luca Caviglia, Dirigente sovrintendente la Struttura Bilancio (oggi Struttura Amministrazione e Bilancio), quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nella medesima seduta il Consiglio ha altresì verificato:

- che Luca Caviglia è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri dall'art. 26 del TUB e dall'art. 147-quinquies del TUF, nonché di adeguata esperienza in materia di amministrazione, contabilità e finanza, secondo quanto stabilito dal citato art. 31 dello Statuto;
- che in relazione alla sua posizione non sussistono ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6/12/2011, n. 201, nel testo coordinato con la Legge di conversione 22/12/2011, n. 214.

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti responsabili delle ulteriori funzioni di controllo aziendale:

- Sofia Maranini, Dirigente preposto alla Funzione di Revisione Interna (incardinata nella Struttura Internal Audit);
- Sara Calzavara, Dirigente preposto alla Funzione di Controllo dei Rischi (incardinata nella Struttura Risk Management);
- Laura Ottonello, Dirigente preposto alle Funzioni di Conformità e Antiriciclaggio (incardinate nella Struttura Compliance).

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità sono statutariamente riservate al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. Il più volte citato progetto di modifiche statutarie approvato dal Consiglio in data 3/2/2015 propone, ai fini di un completo adeguamento formale alle predette Disposizioni, di prevedere che siano riservate all'Organo consiliare anche la nomina e la revoca del responsabile della funzione di controllo dei rischi, come peraltro già avviene nella prassi operativa.

In relazione a compiti, poteri e mezzi, il **Dirigente Preposto**:

- ha accesso libero ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti, sia all'interno della Banca sia all'interno delle Società del Gruppo;
- ha facoltà di dialogare con ogni Organo amministrativo e di controllo;
- definisce le procedure aziendali, quando esse abbiano impatto sul bilancio, sul bilancio consolidato, sui documenti soggetti ad attestazione;
- partecipa al disegno dei sistemi informativi che impattino sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il Dirigente Preposto ha inoltre la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale, che abbia impatto sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, essere messo in condizione di adottare adeguate contromisure e di segnalare tempestivamente tale circostanza al Comitato Rischi, al Collegio Sindacale e, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

Tra i "mezzi" dei quali il Dirigente Preposto deve disporre nell'adempimento dei compiti attribuitigli, si indicano i seguenti:

- facoltà di dimensionare, nell'ambito della propria area di attività, un'adeguata struttura organizzativa per lo svolgimento dei compiti attribuiti (quantità e professionalità delle risorse), nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, utilizzando risorse disponibili

internamente e, laddove necessario, ricorrendo a personale esterno, anche mediante attivazione di specifici contratti di outsourcing;

- facoltà di spesa (disponibilità di budget di cui deve rendicontare al Consiglio di Amministrazione);
- facoltà di utilizzare il supporto della funzione organizzazione per la mappatura dei processi di competenza e internal auditing nella fase di esecuzione di controlli specifici;
- possibilità di utilizzo, ai fini del controllo, dei sistemi informativi.

In relazione a compiti, poteri e mezzi del **Dirigente preposto all'Internal Audit** si rinvia al Paragrafo 11.2.

In relazione a compiti, poteri e mezzi il **Dirigente preposto al Risk Management**:

- ha accesso libero ad ogni informazione ritenuta rilevante per l'assolvimento dei propri compiti, sia all'interno della società, sia all'interno delle società del Gruppo;
- ha facoltà di dialogare con i diversi livelli dell'organizzazione e con gli Organi e le funzioni di controllo (Comitato Rischi, alle cui sedute il Dirigente preposto al Risk Management partecipa ad audiendum, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, Collegio Sindacale, Controlli Interni, Funzione di Compliance, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari);
- ha facoltà di partecipare alla definizione delle procedure aziendali quando esse abbiano impatto sui rischi che è chiamato a presidiare;
- partecipa al disegno dei sistemi informativi che abbiano impatto sui rischi sottoposti al suo controllo;
- presiede il Comitato Controllo e Rischi, Comitato direzionale con il compito di procedere al controllo dei rischi complessivi attraverso la definizione di criteri di gestione dei rischi e di limiti operativi per tipologia di rischio presidiato, alla verifica nel continuo dell'evoluzione dei rischi, al reporting sul monitoraggio degli obiettivi di rischio e della propensione al rischio.

Il Risk Management ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che impatti sul perimetro dei rischi monitorati, di proporre modifiche strutturali alle componenti del sistema dei controlli interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Collegio Sindacale, al Comitato Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Tra i mezzi dei quali l'unità di Risk Management deve disporre nell'adempimento dei compiti attribuiti, si indicano i seguenti:

- struttura organizzativa adeguata, quindi correttamente dimensionata rispetto ai compiti da espletare (quantità e qualità delle risorse), mediante risorse disponibili internamente e, laddove necessario, mediante ricorso a personale esterno, anche con attivazione di specifici contratti di outsourcing;
- facoltà di utilizzare il supporto della funzione Organizzazione per l'implementazione di soluzioni organizzative ed informatiche a presidio dei diversi rischi e dell'Internal Auditing nella fase di esecuzione

di controlli specifici;

- facoltà di utilizzo, ai fini del controllo, dei sistemi informativi.

In relazione a compiti, poteri e mezzi il **Responsabile della funzione Antiriciclaggio** ed il **Responsabile della funzione Compliance**:

- possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle adunanze in cui vengono specificatamente trattate tematiche connesse con l'antiriciclaggio, con la conformità alle norme, col rischio reputazionale ed eventuali sanzioni collegate al mancato rispetto delle norme;
- possono partecipare a Comitati direzionali;
- hanno facoltà di dialogare con i diversi livelli dell'organizzazione e con gli Organi di controllo (Comitato Rischi, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, Collegio Sindacale).
- possono supportare i soggetti incaricati nella definizione delle procedure aziendali e nel disegno dei sistemi informativi, quando gli stessi abbiano impatto sulle normative in perimetro.

La Funzione Antiriciclaggio ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che abbia impatto sulla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

La Funzione di Conformità ha la facoltà di svolgere controlli su qualunque procedura o processo aziendale che impatti sulla normativa rientrante nell'ambito di pertinenza, di proporre modifiche strutturali alle componenti del Sistema dei Controlli Interni considerate inadeguate sulla base delle verifiche condotte e, nel caso non vengano attuate, di segnalare tempestivamente tale circostanza, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

Come sopra ricordato, nel corso dell'Esercizio sono state adottate misure (anche in tema di compiti, poteri e mezzi dei responsabili delle funzioni di controllo) per assicurare il pieno rispetto delle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni entro il termine di adeguamento fissato all'1/7/2014 (salvo per quanto attiene le linee di riporto dei responsabili delle funzioni di controllo il cui adeguamento è previsto entro l'1/7/2015).


11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

In conformità a quanto previsto dal Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina e in ottemperanza alla vigente normativa di Vigilanza, considerato che la circolazione di informazioni tra gli Organi sociali e

all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, la Carige pone specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli Organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun Organo.

Al riguardo appositi regolamenti aziendali disciplinano l'individuazione dei soggetti tenuti ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi aziendali, prevedendo in particolare che i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa della Banca riferiscano direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Rischi e al Collegio Sindacale.

Inoltre, come meglio dettagliato al Paragrafo 4.3, il "Regolamento di Gruppo per il coordinamento degli Organi e delle Funzioni di controllo" definisce specifiche attività di coordinamento tra Organi e Funzioni della Capogruppo, nonché tra Organi e Funzioni delle diverse componenti del Gruppo, nelle singole fasi del processo dei controlli. I flussi attivati tra gli Organi e le funzioni di controllo sono riepilogate nella tabella seguente:



12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Regolamento del processo parti correlate e soggetti collegati individua procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate Consob, nonché le procedure da applicarsi da parte delle Banche del Gruppo dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, ai sensi della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Carige, previo parere favorevole espresso dal Comitato Rischi nella composizione dei soli membri indipendenti e dal Collegio Sindacale, aggiornato da ultimo nella seduta del 3/3/2015, ha sostituito il previgente Regolamento in tema di operazioni con parti correlate, già adottato ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob.

La nuova disciplina aziendale, pur individuando procedure deliberative uniformi per entrambe le normative, mantiene distinti i due perimetri soggettivi rilevanti rispettivamente ai sensi del Regolamento Parti Correlate Consob (perimetro delle "parti correlate", definito in base ai rapporti intercorrenti tra queste e la Capogruppo quotata) e della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati (perimetro dei "soggetti collegati", definito in base ai rapporti intercorrenti tra questi e le Banche del Gruppo).

Inoltre, Banca Carige applica la disciplina su attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ad un ambito di soggetti più ampio rispetto a quello indicato dalla Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati, tenuto conto dell'attuale assetto proprietario della Capogruppo, al fine di assoggettare alle procedure riservate alle operazioni di questo tipo anche i rapporti che intercorrono tra il Gruppo stesso e gli azionisti più significativi della Capogruppo e contenere entro i limiti prudenziali stabiliti dalla Banca d'Italia anche le attività di rischio svolte dal Gruppo con tali soggetti.

In tale prospettiva, sono assoggettati al Regolamento aziendale i rapporti con gli azionisti di Banca Carige (e relativi soggetti controllanti, controllati e sottoposti a comune controllo) che alternativamente:

- detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale ordinario;
- hanno concluso un accordo - in qualunque forma stipulato e reso pubblico ai sensi di legge - per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Banca Carige in misura superiore al 2% del capitale sociale ordinario.

Inoltre la Banca ha deliberato di non considerare ordinarie, nell'ambito dell'attività di erogazione del credito, le operazioni con soggetti collegati di importo superiore ai 5 milioni di Euro.

Le Banche controllate, nei confronti delle quali trova diretta applicazione la normativa di vigilanza bancaria, provvedono a loro volta a recepire ed approvare il predetto Regolamento, per quanto di competenza, individuando così in modo puntuale le procedure deliberative applicabili alle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi forniti dalla Capogruppo e facendo riferimento al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito, come detto, relativamente all'intero Gruppo Banca Carige.

Ai sensi di quanto previsto dalla disciplina Consob e dalla normativa di Vigilanza, il Regolamento è pubblicato sul sito internet www.gruppocarige.it (sezione Governance - Documenti Societari).

Con riferimento ai meccanismi procedurali per la deliberazione delle operazioni, il Regolamento, conformemente alla citata normativa, prevede una procedura generale, meno complessa, per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati definite di minore rilevanza (ossia le operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza) ed una procedura speciale più rigorosa per le operazioni di maggiore rilevanza.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono state identificate nelle operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza previsti dal Regolamento Parti Correlate Consob e dalla Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, si è previsto che la competenza deliberativa sia riservata al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, sia riservata alla competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata. L'operazione è approvata previo motivato parere non vincolante, espresso dal Comitato Rischi, nella composizione dei soli membri non correlati, in maggioranza indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La procedura speciale per le operazioni di maggiore rilevanza prevede, ad integrazione di quanto previsto dalla procedura generale di cui sopra, che il parere espresso dal Comitato Rischi, nella composizione dei soli membri indipendenti non correlati, abbia natura (parzialmente) vincolante. Infatti, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli Amministratori indipendenti non correlati, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, che delibera con il cosiddetto "whitewash" (ossia l'operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario).

Il Comitato Rischi ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, anche al fine di valutare la congruità delle condizioni pattuite, rispetto a quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti

non correlate o soggetti non collegati.

Nel caso di operazioni di competenza assembleare, di maggiore o di minore rilevanza, le descritte procedure trovano applicazione al momento dell'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione. Qualora, relativamente ad un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori indipendenti non correlati, l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare con applicazione del suddetto meccanismo di whitewash.

Il Regolamento consente inoltre al Consiglio di Amministrazione di approvare specifiche delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate effettuate dalle società del Gruppo con la medesima parte correlata o il medesimo soggetto collegato: per l'approvazione delle delibere quadro trovano applicazione le procedure sopra indicate, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, da realizzare nel periodo di riferimento. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano invece le suddette procedure.

Con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, sono inoltre previsti obblighi informativi, differenziati in funzione della tipologia di operazione con parti correlate.

Alcune operazioni sono esentate in tutto o in parte dall'applicazione della disciplina, per espressa previsione normativa o sulla base di una scelta delle società. In particolare il Regolamento, accogliendo le facoltà consentite dalla normativa, riconduce tra i casi di esclusione, tra l'altro:

- i) le operazioni di importo esiguo, ossia operazioni il cui controvalore non ecceda il minore tra 1 milione di Euro e lo 0,05% del patrimonio di Vigilanza consolidato;
- ii) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (nell'ambito dell'attività di erogazione del credito, non si considerano ordinarie le operazioni con soggetti collegati di importo superiore ai 5 milioni di Euro);
- iii) le operazioni effettuate tra Società del Gruppo quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- iv) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi, come definiti nel Regolamento.

Come già ricordato, le singole Banche appartenenti al Gruppo Banca Carige sono tenute ad applicare individualmente la disciplina in argomento per le operazioni con soggetti collegati, facendo riferimento al medesimo perimetro individuato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario.

Pertanto, è stato previsto che le Banche controllate siano tenute ad osservare le procedure deliberative del Regolamento, con alcune semplificazioni, quando il proprio Consiglio di Amministrazione approva l'operazione o l'inerente proposta da sottoporre all'Assemblea, se l'operazione è compiuta con soggetti collegati. Resta inoltre ferma la necessità di sottoporre la proposta al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per un parere di conformità (di regola preventivo) e ad informare quest'ultima anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione.

Negli altri casi, ossia per le operazioni con soggetti collegati compiute da una Società controllata non bancaria e per le operazioni con parti correlate compiute da una qualunque Società controllata (bancaria o non bancaria), continuano a trovare applicazione i presidi minimali previsti dal Regolamento.

In particolare, con riferimento alle operazioni riconducibili tra quelle di maggiore o di minore rilevanza, le operazioni poste in essere dalle Società controllate sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Società interessata, salvi i casi in cui la deliberazione sia riservata alla competenza dell'Assemblea della Società controllata o debba da questa essere autorizzata. La Società controllata è inoltre tenuta a sottoporre la proposta al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per un parere di conformità (di regola preventivo) e ad informare quest'ultima anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione.

Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo esprima un parere, le disposizioni del Regolamento aziendale trovano applicazione, in quanto compatibili, come se l'operazione fosse deliberata dalla Capogruppo.

Restano comunque fermi gli obblighi previsti dal Cod. Civ. in materia di interessi degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ., con conseguente applicazione anche delle disposizioni previste dalla suddetta norma. Inoltre, per espressa previsione del Regolamento aziendale, anche i Sindaci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in una determinata operazione con parti correlate o soggetti collegati informano tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Si conferma che le soluzioni operative previste nelle citate procedure sono state correttamente applicate alle fattispecie concrete di volta in volta presentatesi.

Si fa inoltre presente che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi della Normativa Banca d'Italia sui Soggetti Collegati, il documento "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", da ultimo aggiornato nella seduta del 22/7/2013, che individua:

1. in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
2. livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo bancario;
3. processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
4. processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Inoltre, ai fini dell'individuazione e dell'adeguata gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a definire, ai sensi della normativa stabilita dall'art. 136 del TUB una specifica procedura per l'approvazione di operazioni che comportino obbligazioni di esponenti aziendali. In virtù delle modifiche apportate al predetto art. 136 del TUB dal D.L. 18/10/2012 n. 179, nel testo integrato dalla Legge di conversione 17/12/2012 n. 221, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 21/1/2013 la nuova versione del "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige", che disciplina le procedure per la deliberazione delle pratiche concernenti un esponente aziendale (Amministratore, Sindaco o Direttore Generale) di una Banca del Gruppo Banca Carige, che configurino una obbligazione di qualsiasi natura dell'esponente medesimo nei confronti della Banca di appartenenza.

Anche in questo caso sono fatti salvi gli obblighi previsti dal Cod. Civ. in materia di interessi degli Amministratori stessi, ai sensi dell'art. 2391 del Cod. Civ., con conseguente applicazione anche delle disposizioni previste dalla suddetta norma.

13. NOMINA DEI SINDACI (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è disciplinata dall'art. 26 dello Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti (ossia, attualmente, almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea). Le medesime liste devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nei termini da queste stabilito (ossia, attualmente, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea).

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, sono tratti due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Sono eletti terzo Sindaco effettivo e secondo Sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

In occasione del rinnovo del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea del 30/4/2014 sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 148, comma 1-bis, del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di controllo delle società quotate (equilibrio tra i generi). Come già ricordato, in data 3/2/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto di modifiche statutarie - da sottoporre, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, in sede straordinaria, all'Assemblea che si terrà in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2014 - che prevede, tra l'altro, il formale adeguamento dello Statuto alle predette disposizioni in tema di composizione di genere degli Organi sociali.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui occorra provvedere alla nomina di Sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di Sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea provvede a sostituirlo, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

La Consob, con delibera n. 18775 del 29/1/2014 ha determinato all'1% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per la Carige, ai sensi dell'art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob, fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

Successivamente, con delibera n. 19109 del 28/1/2015 ha determinato al 2,5% la predetta quota per l'esercizio 2015, sempre fatta salva la minor quota prevista dallo Statuto.

14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 30/4/2014 mediante l'utilizzo del voto di lista.

I Sindaci sono stati nominati per la durata di tre esercizi, quindi con scadenza del mandato alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2016, con precisazione che tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale sarà stato ricostituito ai sensi dell'art. 2400 del Cod. Civ.

In data 15/5/2014 Vittorio Rocchetti, nominato Sindaco supplente dalla citata Assemblea del 30/4/2014 è subentrato nella qualifica di Sindaco effettivo a Diego Maggio, dichiarato decaduto dalla carica, ai sensi dell'articolo 148 del TUF, dal Consiglio di Amministrazione del 15/5/2014 che, in occasione della verifica in merito alla sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti previsti dal citato articolo, ha accertato l'insussistenza del requisito di indipendenza in capo allo stesso Diego Maggio. Vittorio Rocchetti è stato tratto dalla medesima lista di appartenenza di Diego Maggio, votata dalla maggioranza assembleare e presentata dal socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e, ai sensi dell'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

La composizione e la struttura del Collegio Sindacale è riepilogata nella tabella 3, riportata in appendice.

Per quanto concerne le liste di provenienza dei componenti del Collegio Sindacale, si precisa quanto segue:

- 1) dalla lista presentata dal socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, titolare in allora di un numero di azioni ordinarie non inferiore al 30% del capitale sociale ordinario, lista votata dalla maggioranza assembleare (pari al 50,384407% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia quali Sindaci effettivi Maddalena Costa e Diego Maggio, e quale Sindaco supplente Vittorio Rocchetti (come detto successivamente subentrato a Diego Maggio nella carica di Sindaco effettivo);
- 2) dalla lista presentata da soci titolari complessivamente in allora del 5,03% del capitale sociale ordinario, ossia Coop Liguria S.c.r.l. di consumo, Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., Gefip Holding SA, Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A., Genuensis Immobiliare S.p.A., Genuensis di Revisione S.p.A., Immobiliare Ardo S.s., Fondazione Agostino Maria De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Banca del Monte di Lucca, lista votata dalla minoranza assembleare (pari al 19,556322% del capitale votante), sono stati nominati i candidati in essa indicati, ossia il Sindaco effettivo Stefano Lunardi ed il Sindaco supplente Francesco Isoppi. Tali soci hanno dichiarato l'insussistenza di alcun rapporto di collegamento ex artt. 148 del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, tenuto anche conto di quanto previsto dalla comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa nella Carige.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto, Stefano Lunardi è stato altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale, in quanto Sindaco effettivo eletto dalla lista votata dalla minoranza assembleare.

Il Collegio Sindacale si riunisce con cadenza di norma settimanale. Nel corso dell'esercizio chiusosi al 31/12/2014 le riunioni sono state 52, con una durata media di circa 3 ore ed una frequenza di partecipazioni elevata.

Anche per l'esercizio in corso è previsto che il Collegio Sindacale si riunisca con cadenza di norma settimanale: alla data di approvazione della presente Relazione si sono già tenute 6 riunioni.

Si riporta di seguito un breve curriculum vitae di ogni Sindaco in carica, dal quale emergono la competenza e l'esperienza professionale maturate.

- Stefano Lunardi, laureato in Economia e Commercio, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al registro dei Revisori Contabili, ricopre incarichi di amministrazione e controllo in numerose società: attualmente è, tra l'altro, Presidente del Collegio sindacale di Banca Cesare Ponti

S.p.A., di Italiana Editrice S.p.A. (La Stampa - Il Secolo XIX) e Casasco & Nardi S.p.A., Sindaco effettivo di diverse società del Gruppo ERG (Erg Power s.r.l., Erg Renew Operations & Maintenance s.r.l., diverse società-veicolo attive nella produzione di energia da fonte rinnovabile), di società del Gruppo Banca Carige (Carige Covered Bond s.r.l., Columbus Carige Immobiliare S.p.A.), di CIFA S.p.A., Beintoo S.p.A., SedApta s.r.l. e Centro S.p.A. partecipate da fondi di investimento, di Ga.Ma. S.p.A. e Quadrifoglio S.p.A., di Infinity Technology Solutions S.p.A. E' inoltre stato amministratore indipendente in società quotate, in società di revisione, e amministratore in procedure ai sensi dell'art. 2409 del Cod. Civ.

- Maddalena Costa, laureata in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Economico, iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al registro dei Revisori Contabili, attualmente è Partner dello Studio Tributario e Societario associato al network internazionale Deloitte e ricopre incarichi di controllo in numerose società. In particolare è Sindaco effettivo in primarie società appartenenti a gruppi nazionali e internazionali, tra le quali Costa Crociere S.p.A., D'Appolonia S.p.A., Galleria Cinisello S.r.l., Marina Fiera di Genova S.p.A., Politeama S.p.A., Premuda S.p.A., Rina Services S.p.A. e Soa Rina Organismo di Attestazione S.p.A., nonché Presidente del Collegio Sindacale di società tra le quali Interporto Rivalta Scrivia S.p.A., Rivalta Terminal Europa S.p.A., Gattinoni Mondo di Vacanze S.r.l. (già G40 Travel Group S.p.A.)
- Vittorio Rocchetti, laureato in Economia e Commercio, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al registro dei Revisori Contabili, attualmente è Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, Revisore della ASL n. 2 di Savona, Membro del Collegio dei Revisori dell'Enti Parco della Regione Liguria e ricopre incarichi di amministrazione e controllo in numerose società, tra cui quello di Presidente del Collegio Sindacale dell'Azienda Mobilità e Trasporti AMT S.p.A., Sindaco effettivo della Scubapro Italy S.r.l. e della Ligurcapital S.p.A.
- Francesco Isoppi, laureato in Economia aziendale, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al registro dei Revisori Contabili, ricopre incarichi di amministrazione e controllo in diverse società: attualmente è, tra l'altro, Sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Carrara e della RED Graniti S.p.A. e della Marmi Carrara S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale della D.Wire S.r.l. e Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Massa Carrara.

Ai sensi dell'art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob, copia dei *curricula* attestanti le caratteristiche personali e professionali dei Sindaci attualmente in carica sono disponibili sul sito internet www.gruppcarige.it, sezione Governance - Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato le proprie valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate in capo ai membri del Collegio Sindacale nella seduta del 6/5/2014, ossia nella prima seduta utile successivamente alla loro nomina disponendo in tale sede un rinvio per ulteriori approfondimenti. Nella successiva seduta del 15/5/2014 ha quindi valutato positivamente la sussistenza dei predetti requisiti in capo ai membri del Collegio, fatta eccezione per il Sindaco effettivo Diego Maggio, per il quale il Consiglio ha valutato l'insussistenza del predetto requisito, dichiarandone la decadenza, con conseguente subentro nella carica del Sindaco supplente Vittorio Rocchetti. Le risultanze di tale valutazione sono state rese note al mercato mediante la pubblicazione di apposito comunicato stampa, ai sensi dell'art. 144–novies, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob.

La valutazione circa i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei propri membri, nonché dei limiti al cumulo degli incarichi, è stata effettuata dal Collegio Sindacale nella seduta del 3/6/2014, successivamente alla propria nomina e alla verifica in merito da parte del Consiglio di Amministrazione. Le predette valutazioni sono state effettuate anche in relazione ai criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori, per quanto applicabili. Nella medesima seduta il Collegio Sindacale, anche ai sensi dell'allora vigente Vigilanza, recepiti nell'art. 6 del Regolamento del Collegio, ha inoltre verificato la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

In relazione a quanto sancito dal Codice di Autodisciplina (Criterio applicativo 8.C.3) e dalla vigente normativa regolamentare, il Regolamento sul processo parti correlate e soggetti collegati estende ai Sindaci le norme procedurali previste per gli Amministratori in merito alla ricorrenza di un interesse nella singola operazione con parte correlata o soggetti collegati.

Pertanto, i Sindaci che hanno un interesse - anche potenziale o indiretto - nell'operazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Collegio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo.

Si ribadisce, inoltre, che le previsioni dell'art. 136 del TUB e del Regolamento in tema di obbligazioni degli esponenti aziendali si applicano anche a coloro che svolgono funzioni di controllo presso la Banca.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si coordina con il Comitato Rischi e si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, ricevendo da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche

situazioni o andamenti aziendali.

In relazione a quanto sopra, nel corso della riunione del 2/3/2015, il Collegio Sindacale, sulla base degli approfondimenti e degli accertamenti effettuati e alla luce degli esiti del periodico scambio di informazioni con la Società di Revisione (anche nell'ambito di alcune riunioni del Comitato Rischi della Banca), ha espresso conclusivo giudizio positivo in ordine all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della Banca e sull'affidabilità dello stesso in ordine alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione, con riferimento all'esercizio 2014, nonché in ordine all'adeguatezza della struttura amministrativa della Banca ai fini del rispetto dei principi di corretta amministrazione ed all'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.

Inoltre, nel corso del 2015 il Collegio Sindacale formulerà le proprie conclusive valutazioni in ordine all'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno della Banca ed all'attività svolta dai preposti ad esso, anche considerato il giudizio che sarà espresso al riguardo dal Comitato Rischi e dal Consiglio di Amministrazione, il tutto come meglio precisato al Paragrafo 4.3 al quale si rinvia.

Come detto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha cura che Amministratori e Sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento: in relazione alle predette iniziative si rinvia a quanto specificato al Paragrafo 4.2.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Da lungo tempo le relazioni con i soci e gli investitori istituzionali sono gestite da apposite strutture aziendali.

In particolare, il Responsabile della Struttura Investor Relations è attualmente Roberta Famà. Il recapito telefonico è: 010/5794877, mentre l'indirizzo e-mail da contattare è: investor.relations@carige.it.

Tale funzione implica la gestione dei rapporti con gli analisti esterni, eventualmente anche in collegamento con altre unità aziendali, con riferimento alla collaborazione sulle ricerche finanziarie sul Gruppo, alla predisposizione dei comunicati stampa in italiano e in inglese, all'aggiornamento della mailing list, nonché la gestione dei rapporti con le società di rating, l'organizzazione e la predisposizione del materiale a corredo delle presentazioni esterne dei risultati consuntivi e previsionali del Gruppo e dei comunicati stampa relativi ai risultati economici e finanziari, consuntivi e previsionali, del Gruppo. La documentazione di cui sopra è disponibile nell'apposita sezione Investor Relations del sito www.gruppocarige.it.

I rapporti con i soci sono inoltre agevolati dalla possibilità per questi ultimi di dialogare direttamente con la Banca attraverso l'Ufficio Affari Societari e di Gruppo, incardinato nella Struttura General Counsel, sotto la responsabilità dello stesso General Counsel Francesco Scannicchio. Il recapito telefonico è il seguente: numero verde 800/335577, mentre l'indirizzo e-mail da contattare è: affari.societari@carige.it.

Infine si evidenzia che sul sito internet all'indirizzo www.gruppocarige.it è disponibile una apposita sezione dedicata alla Governance, che consente un immediato reperimento di tutte le informazioni in materia e la consultazione di tutti i documenti utili a descrivere il sistema di governance della Banca, nonché tutte le informazioni relative alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e la documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea - regolarmente convocata e costituita - rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre l'Assemblea straordinaria viene convocata ogniqualvolta sia necessario assumere una delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge, sul sito internet della Banca ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'art. 2367 del Cod. Civ. gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda

sono indicati gli argomenti da trattare. Inoltre i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini e con le modalità previste dall'art. 126-bis del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, predisponendo una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Ai sensi dell' art. 13 dello Statuto per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la validità delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché quelle contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.

Ai sensi dell'art. 2369 del Cod. Civ., salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione (con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile).

Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come anche indicato nell'avviso di convocazione. In conformità alla disciplina della c.d. "record date", di cui al nuovo art. 83-sexies del TUF, è pertanto riconosciuta la legittimazione a partecipare all'Assemblea a chi risulti titolare delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea medesima in prima o unica convocazione, a prescindere dalle vicende traslative dello stesso titolo azionario successive a tale data.

Si ricorda che in data 3/2/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto di modifiche statutarie - da sottoporre, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, in sede straordinaria, all'Assemblea che si terrà in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2014 - che prevede, tra l'altro, il formale adeguamento dello Statuto ai mutamenti intervenuti nel contesto normativo in materia di diritti degli azionisti di società quotate e alle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati. In tale ottica si proporrà all'Assemblea di modificare il testo statutario per prevedere espressamente la facoltà dei soci di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, estendere la competenza dell'Assemblea ordinaria a deliberare sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con soggetti collegati (e non più soltanto con parti correlate, come finora previsto), nonché prevedere che le Assemblee ordinarie o straordinarie della Banca si tengano in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richiamate dal primo comma dell'art. 2369 del Codice Civile.

Lo Statuto della Banca non prevede l'esistenza di azioni a voto plurimo o maggiorato.

In merito alle iniziative intraprese per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendono difficoltoso od oneroso l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, la Banca si avvale di alcune facoltà volte ad agevolare la partecipazione e il coinvolgimento dei propri shareholders, anche in conformità al Commento all'art. 9 del Codice, in particolare attraverso il sito internet www.gruppocarige.it, quale strumento di comunicazione e trasparenza nei confronti del pubblico.

A titolo esemplificativo, la Banca mette a disposizione sul proprio sito internet (art. 125-quater TUF):

- a) i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- b) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

La rappresentanza in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, ed in particolare dall'articolo 135-novies del TUF, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente. Inoltre trova applicazione l'art. 135-decies del TUF, in caso di conferimento della delega ad un rappresentante in conflitto di interessi.

E' altresì data facoltà a ciascun rappresentante di consegnare o trasmettere una copia della delega, in luogo dell'originale, anche su supporto informatico, tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito internet, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante, come meglio indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione (art. 11, comma 3, dello Statuto).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Inoltre, in conformità all'art. 135-undecies del TUF, la Banca designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci, senza spese a loro carico, possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante la sottoscrizione di apposito modulo disponibile sul sito internet.

Attraverso l'utilizzo di un ulteriore applicativo disponibile su sito internet, ai soci è altresì data facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, alle quali è data risposta al più tardi durante la stessa, il tutto ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

In conformità alla vigente normativa, al fine di assicurare un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché coloro ai quali spetta il diritto di voto possano assumere con cognizione di causa le

decisioni di competenza assembleare, il Consiglio di Amministrazione provvede di norma a redigere e a mettere a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, una relazione su ciascuna delle materie poste all'ordine del giorno.

Inoltre, la Relazione sulla gestione fornisce annualmente all'Assemblea le informazioni sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui il Gruppo ha operato.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) con facoltà per gli aventi diritto di ottenerne copia, sul sito internet www.gruppocarige.it, sezione Governance - Assemblee, e con le altre modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il "Regolamento disciplinante le Assemblee della Banca Carige S.p.A.", da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 31/1/2011 e disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.gruppocarige.it (sezione *Governance - Documenti Societari*), contiene norme di dettaglio a maggior chiarimento ed integrazione delle disposizioni dello Statuto sociale, per disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari.

Il Regolamento disciplina, inoltre, la fase di discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Al riguardo, dispone che tutti gli aventi diritto di voto, i loro rappresentanti e i delegati abbiano facoltà di prendere la parola soltanto sul punto dell'ordine del giorno in discussione per chiedere chiarimenti, esprimere opinioni, formulare osservazioni e proposte, previa richiesta scritta da presentarsi al Presidente durante la rispettiva trattazione e fino a che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento.

Come detto, gli aventi diritto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Il Presidente concede la parola ai richiedenti, di norma, in ordine di presentazione delle richieste di intervento. Coloro che hanno formulato per iscritto le loro considerazioni o domande potranno esporle anche verbalmente, su invito del Presidente.

Ciascun avente diritto può svolgere un solo intervento - chiaro, conciso e pertinente - su ogni punto all'ordine del giorno, salva la facoltà di effettuare una replica o di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.

Per favorire la più ampia partecipazione, il periodo di tempo a disposizione per ogni intervento deve essere contenuto in un limite di durata non superiore a cinque minuti.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola, nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al precedente comma del presente articolo. Prima della prefissata scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'intervenuto a concludere.

Gli interventi svolti e le domande pervenute prima dell'Assemblea verranno verbalizzati sinteticamente. Gli intervenuti, a tal fine, potranno fornire al Presidente uno schema di testo scritto, che dovrà risultare conforme a quanto espresso verbalmente e verrà riassunto ai sensi di legge.

Il Presidente, o su suo invito altro Amministratore o Dirigente della Società, risponde a ciascun intervento dopo l'effettuazione dello stesso, oppure, se ritenuto più opportuno, dopo l'effettuazione di tutti gli interventi relativi al punto dell'ordine del giorno in discussione.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte degli aventi diritto è data risposta al più tardi durante la stessa, salvo che le informazioni richieste siano già state altrimenti rese disponibili ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e ferma restando la facoltà del Presidente di rispondere in via unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di tre minuti, ovvero di formulare una dichiarazione di voto di brevissima durata.

In occasione dell'Assemblea del 30/4/2014 era presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Gli azionisti sono informati sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato Remunerazione nell'ambito della Relazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Nel corso dell'Esercizio la composizione della compagine sociale è variata significativamente, anche in relazione agli esiti dell'operazione di aumento del capitale sociale conclusasi nel mese di luglio 2014. Con riferimento alle quote in possesso degli azionisti detentori al 31/12/2013 di una quota nel capitale sociale della Banca superiore al 2%, si segnala:

- la posizione del socio Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia che ha ridotto la propria partecipazione complessiva al capitale ordinario dal 46,634% (al 31/12/2013) al 19,179% (al 31/12/2014);
- la posizione del patto parasociale di cui al Paragrafo 2, lettera a), della presente Relazione che, come detto, ha ridotto la propria quota, pari al 31/12/2013 a circa il 6% del capitale ordinario, ad una percentuale di partecipazione inferiore alla soglia di rilevanza normativa del 2%.

L'incertezza e la volatilità dei mercati hanno caratterizzato gli andamenti dei corsi azionari per tutto il 2014.

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Le pratiche di governo societario effettivamente applicate dall'Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari sono illustrate, per connessione di argomento, nei paragrafi che precedono, cui in questa sede si rinvia.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Gli eventuali cambiamenti nella struttura di corporate governance verificatisi a far data dalla chiusura dell'esercizio 2014 fino alla data di approvazione della presente Relazione sono riportati, per connessione di argomento, nei paragrafi che precedono, cui in questa sede si rinvia.

Genova, 3 marzo 2015

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Cesare Castelbarco Albani)

TABELLE

TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI alla data del 31/12/2014

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	<i>Numero azioni</i>	<i>% rispetto al capitale sociale</i>	<i>Quotato (mercato) / non quotato</i>	<i>Diritti e obblighi</i>
<i>Azioni ordinarie</i>	10.167.553.157	99,97%	Quotate (MTA)	Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
<i>Azioni con diritto di voto limitato</i>	-	-	-	-
<i>Azioni di risparmio (prive del diritto di voto)</i>	2.554.218	0,03%	Quotate (MTA)	<p>Le azioni di risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio.</p> <p>Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie.</p> <p>Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, i detentori di tali azioni hanno la possibilità di convertire le medesime in azioni ordinarie di pari valore nominale in via continuativa, ossia previa richiesta alla Società da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese, fatto salvo il caso di sospensione del periodo di conversione previsto dal medesimo art. 35.</p>

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI				
(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
	<i>Quotato (mercato) / non quotato</i>	<i>Numero strumenti in circolazione</i>	<i>Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio</i>	<i>Numero azioni al servizio della conversione/esercizio</i>
<i>Obbligazioni convertibili</i>	-	-	-	-
<i>Warrant</i>	-	-	-	-

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE				
<i>Dichiarante</i>	<i>Azionista diretto</i>		<i>Quota % su capitale ordinario</i>	<i>Quota % su capitale votante</i>
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	Proprietà	12,142%	12,142%
		Prestatore (senza diritto di voto)	7,037%	7,037%
		Totale	19,179%	19,179%
Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Prestatario (con diritto di voto)	7,037%	7,037%
BPCE SA	BPCE IOM SA	Proprietà	9,980%	9,980%
UBS Group AG	UBS AG	Prestatore (senza diritto di voto)	2,874%	2,874%
	UBS AG	Prestatario (con diritto di voto)	1,774%	1,774%
	UBS Global AM (UK) Ltd	Gestione non discrezionale del risparmio	0,003%	0,003%
	UBS Global AM (AUS) Ltd	Gestione non discrezionale del risparmio	0,001%	0,001%
		Totale	4,652%	4,652%

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione														Comitato Esecutivo		Comitato Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Esec.	Non esec.	Indip. da Statuto	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%) **	Numero altri incarichi ***	****	**	****	**	****	**	****	**
Presidente	Cesare Castelbarco Albani	1952	27/4/2007 (Pres. dal 30/9/2013)	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M	✓					96%	2	P	90%					P	100%
Vice Pres.	Alessandro Repetto	1940	27/4/2012 (Vice Pres. dal 30/9/2013)	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M	✓					100%	-	VP	100%						
Amm.re Delegato	Piero Luigi Montani	1954	29/10/2013 (Amm. Del. dal 5/11/2013)	29/10/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	-	✓					100%	-	X	87%						
Amm.re	Jérôme Gaston Raymond Bonnet	1972	30/9/2013	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	81%	-								
Amm.re	Luca Bonsignore	1970	31/3/2003	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓			✓	81%	2			X	89%	X	83%		
Amm.re	Remo Angelo Checconi	1932	31/3/2003	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m	✓					100%	1	X	94%					X	100%
Amm.re	Evelina Christillin	1955	30/9/2013	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M		✓	✓	✓	✓	70%	-					X	67%	X	100%
Amm.re	Lorenzo Cuocolo	1975	30/9/2013	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M		✓	✓	✓	✓	100%	1			P (X fino 25/3/	100%	P	100%		

Consiglio di Amministrazione														Comitato Esecutivo		Comitato Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Esec.	Non esec.	Indip. da Statuto	Indip. da Codice	Indip. da TUF	(%) **	Numero altri incarichi ***	****	**	****	**	****	**	****	**
Amm.re	Philippe Marie Michel Garsuault	1960	17/10/2011	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	15%	1			X	6%	X	0%	X	0%
Amm.re	Guido Pescione	1956	29/4/2009	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	100%	1								
Amm.re	Lorenzo Roffinella	1944	3/12/2012	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	100%	1			X (P fino 25/3/2014)	100%	X	100%		
Amm.re	Elena Vasco	1964	30/9/2013	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M		✓	✓	✓	✓	81%	2							X	100%
Amm.re	Lucia Venuti	1964	30/9/2013	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	85%	1			X	72%				
Amm.re	Philippe Wattecamps	1958	27/4/2012	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	m		✓	✓	✓	✓	67%	-								
Amm.re	Giuseppe Zampini	1946	30/9/2013	30/9/2013	Assemblea appr. bil. 31/12/2015	M	✓				✓	74%	1	X	52%						
-----AMMINISTRATORI NOMINATI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----																					
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-----																					

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%																					
N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento:								Consiglio di Amministrazione: 27	Comitato Esecutivo: 31	Comitato Rischi: 18	Comitato Remun.: 6	Comitato Nomine: 3									

NOTE

- * In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
- ** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
- *** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al gruppo che fa capo o di cui è parte l'Emittente. Si allega alla Relazione l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere.
- **** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del C.d.A. al comitato (con una "P" se Presidente del comitato, "VP" se Vice Presidente).

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale							
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m) *	Indip. da Codice	(%) **	Numero altri incarichi ***
Presidente	Stefano Lunardi	30/9/2013 (Sindaco supplente dal 29/4/2011)	Assemblea approvaz. bilancio al 31/12/2016	m	Si	100% (52/52)	-
Sindaco effettivo	Maddalena Costa	30/4/2014	Assemblea approvaz. bilancio al 31/12/2016	M	Si	93% (27/29)	10
Sindaco effettivo	Vittorio Rocchetti	15/5/2014 (Sindaco supplente dal 30/4/2014)	prossima Assemblea	M	Si	93% (27/29)	-
Sindaco supplente	Francesco Isoppi	30/4/2014	Assemblea approvaz. bilancio al 31/12/2016	m	-	-	-
-----SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ****-----							
Sindaco effettivo	Diego Maggio	30/4/2014	15/5/2015	M	N/A	- -	-
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%							
N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 52							

NOTE

* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato, con riferimento al presente mandato).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUF al 31/12/2014. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

**** Con riferimento al presente mandato.

ALLEGATI

**Allegato 1: Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti
in relazione al processo di informativa finanziaria**
(ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. b), TUF)

Premessa

Il processo di definizione, valutazione e gestione dei rischi in relazione al processo di informativa finanziaria rappresenta parte integrante del Sistema dei Controlli Interni.

Banca Carige ha provveduto a dotarsi di un "Modello di governo e controllo dei processi amministrativo contabili del Gruppo Banca Carige" (di seguito anche Modello), finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali rappresentati da:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria, anche consolidata;
- conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Il Modello di Banca Carige è stato disegnato sulla base di quello definito nel 1992 dal CoSO, "Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission" composto dalle più importanti associazioni professionali americane di contabilità e di audit, con la pubblicazione "CoSO's Internal Control Integrated framework" (di seguito CoSO Report), che rappresenta un modello di confronto riconosciuto e diffuso, utilizzato per definire le componenti e le dimensioni del sistema di controllo interno.

Sulla base delle previsioni del CoSO Report, il Modello si articola in cinque "fattori qualificanti" (ambiente di controllo, valutazione dei rischi, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio) che ne costituiscono la struttura portante e pervadono i diversi ambiti di operatività aziendale e i diversi livelli della struttura organizzativa, e si traducono in principi di Governo e controllo da applicare all'interno del Gruppo Banca Carige nella declinazione dei processi aziendali di governance, di business e di supporto.

1. Le principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Carige ha definito e approvato, unitamente al "Modello di Governo e Controllo dei processi amministrativo contabili del Gruppo Banca Carige", anche il "Regolamento del Dirigente Presposto - Framework metodologico e strumentale", che definisce la metodologia di rilevazione, definizione e valutazione delle procedure amministrativo contabili ex art. 154-bis del TUF e il "Regolamento del Dirigente Preposto - Framework organizzativo" nel quale sono descritti i poteri e mezzi

attribuiti al Dirigente Preposto per poter adempiere ai compiti conferitigli, oltre che le relazioni organizzative che intercorrono tra il Dirigente Preposto e le altre funzioni aziendali.

Nell'ambito del progressivo adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Sistema dei Controlli Interni, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del processo del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che disciplina le attività che devono essere svolte per l'individuazione e l'esercizio del ruolo del Dirigente preposto, secondo le previsioni statutarie e di legge.

1.1 Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Come stabilito nel Regolamento del Dirigente Preposto, l'operatività dello stesso si sviluppa secondo un ciclo di attività che descrive le singole fasi e la loro sequenza temporale al fine di pervenire ad un disegno completo dei processi amministrativo contabili e alla valutazione di adeguatezza e funzionalità dei relativi controlli. L'insieme delle attività operative è raggruppabile per sequenzialità, natura e finalità nelle seguenti fasi:

- valutazione dei controlli aziendali (Entity Level Control) a livello di Gruppo e monitoraggio dell'adeguatezza del Modello amministrativo contabile adottato;
- definizione del perimetro e programmazione dell'attività;
- formalizzazione delle procedure e aggiornamento delle procedure esistenti;
- valutazione dei rischi e del disegno dei controlli, nonché monitoraggio piano azioni correttive;
- test dei controlli;
- valutazione complessiva dei controlli di processo.

Sulla base del Modello di riferimento adottato è stata effettuata una prima analisi dei controlli a livello aziendale (Entity Level Control), ossia delle impostazioni organizzative minimali a presidio dei processi amministrativo contabili. Tale analisi - da cui è scaturito un piano di interventi per il superamento dei gap riscontrati, monitorato nel corso degli anni - viene aggiornata con periodicità annuale.

Il processo di definizione, valutazione e gestione dei rischi richiede una preventiva individuazione del perimetro delle attività aziendali e la relativa definizione dei processi.

La definizione del perimetro comporta l'identificazione del campo di indagine delle attività di verifica e controllo in relazione alla rilevanza delle società, delle voci di bilancio e dei conti ad essi collegati sia dal punto di vista quantitativo (rilevanza finanziaria) sia dal punto di vista qualitativo (rischiosità, complessità, specificità ecc.). All'interno del perimetro di indagine si procede ad identificare i processi aziendali associati ai conti contabili individuati (c.d. processi "sensibili") che richiedono la formalizzazione delle relative

procedure amministrativo contabili.

La formalizzazione delle procedure amministrativo contabili ha lo scopo di rilevare le attività, individuare le Unità Organizzative coinvolte e gli strumenti utilizzati, identificare e valutare i rischi potenziali e i relativi controlli posti a presidio. Le procedure per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario garantiscono la ragionevole certezza sull'attendibilità dell'informativa finanziaria e la capacità del processo di redazione del bilancio di produrre l'informativa contabile e finanziaria secondo i principi contabili di riferimento.

L'attività di identificazione dei rischi associati ai processi "sensibili" riguarda i rischi con impatto diretto e indiretto sul financial reporting; in particolare, considera i rischi collegati alle asserzioni di bilancio¹, che costituiscono i requisiti che ogni saldo contabile deve soddisfare affinché sia raggiunto l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

Tale approccio (risk-based) da un lato consente di focalizzare l'attività di controllo sui rischi a maggiore impatto, dall'altro permette la predisposizione delle procedure amministrativo contabili considerando in particolare i rischi che, se non adeguatamente gestiti, potrebbero determinare errori nell'informativa finanziaria, anche a seguito di errori non intenzionali o di frode.

La fase di valutazione dei rischi identificati avviene a livello inerente, prescindendo dall'esistenza, adeguatezza e funzionalità dei controlli disegnati, e ha la finalità di valutare, da una parte, il potenziale impatto quantitativo del verificarsi di azioni o eventi in grado di compromettere o consentire il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo sulla attendibilità del bilancio e di ogni altra informativa finanziaria e, dall'altra, la probabilità che un dato evento accada e di conseguenza che il suo effetto, definito sotto forma di

¹ Le asserzioni, in linea con gli obiettivi del Modello, sono così definite:

- Esistenza: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che un evento o una transazione relativa alla società e riflessa in bilancio sia realmente avvenuta;
- Completezza: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che non vi siano significative attività/passività, transazioni od eventi che non siano registrati o elementi di cui tenere evidenza;
- Valutazione: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che ogni attività/passività e ricavo/spesa sia registrata per un appropriato valore correttamente determinato secondo quanto previsto dai principi contabili applicati;
- Presentazione: le rilevazioni contabili sono tali per cui ogni dato è classificato, descritto e ne è fornita informativa secondo le norme ed i principi contabili applicati;
- Diritti e Obbligazioni: le rilevazioni contabili devono avvenire secondo appropriate procedure e strumenti in modo da consentire che la società abbia diritto e obbligo rispettivamente per le attività e passività iscritte in bilancio ad una certa data.

impatto, si verifichi. La combinazione di questi elementi fornisce la valutazione del rischio potenziale, che conduce ad un giudizio sintetico sull'impatto che il rischio, se non adeguatamente presidiato, potrebbe avere nell'informativa finanziaria.

A fronte dei rischi individuati sono stati identificati i relativi presidi di controllo di linea atti a garantire la corretta processazione del "ciclo di vita del dato contabile" nonché una rappresentazione veritiera e corretta dell'informativa finanziaria. Le attività di controllo di linea identificate configurano l'insieme delle azioni da attivare per assicurare un razionale contenimento dei rischi aziendali identificati e garantire, conseguentemente, il perseguimento delle strategie e degli indirizzi definiti dal top management. Nell'ambito dei controlli sull'informativa finanziaria rilevano per la successiva attività di testing i controlli "chiave" (key control), ossia quei controlli la cui assenza comporta il rischio di un errore o frode rilevante sul bilancio o in generale sull'informativa finanziaria e che non ha possibilità di essere intercettato da altri controlli.

La rilevazione del controllo tiene conto di elementi caratterizzanti quali l'individuazione della funzione responsabile della sua effettuazione, la cadenza temporale con la quale lo stesso viene effettuato, la sua tipologia ("preventive" o "detective"), le modalità di esecuzione, gli strumenti per l'effettuazione e le modalità utilizzate al fine di tenere le evidenze del controllo effettuato.

I controlli sono periodicamente sottoposti a valutazione da parte del Dirigente Preposto in termini di "disegno" con lo scopo di verificare, attraverso l'analisi degli elementi di efficacia che caratterizzano la singola attività di controllo, se lo stesso sia stato costruito in modo da consentire il raggiungimento dell'obiettivo connesso all'asserzione di bilancio individuata e sia in grado di fornire adeguata garanzia di riduzione, ad un livello accettabile, del rischio di informativa finanziaria sotteso. La valutazione del disegno del controllo permette anche di assegnare una scala omogenea di priorità agli eventuali interventi definiti per il miglioramento del disegno. Infatti, nel caso si rilevino eventuali carenze nella valutazione del disegno dei controlli, sono configurati opportuni piani di intervento correttivi, in termini di priorità, tipologia, complessità, responsabilità e scadenza. Il processo di implementazione degli interventi correttivi suggeriti è monitorato nel continuo dal Dirigente Preposto, interfacciando le funzioni aziendali responsabili dell'implementazione medesima.

I controlli che hanno superato con successo la fase di valutazione del disegno sono sottoposti periodicamente a valutazione di operatività (o conformità) da parte del Dirigente Preposto, finalizzata a verificare che l'attività di controllo sia svolta in conformità con quanto previsto dall'impianto documentale sviluppato nella fase di definizione delle procedure amministrativo contabili. La valutazione dell'operatività dei controlli viene effettuata ricorrendo a diverse tecniche, come la conduzione di interviste, l'ispezione della documentazione e della reportistica e la riesecuzione del controllo, al fine di ottenere successivi maggiori livelli di affidabilità, e conduce ad un giudizio sintetico più o meno alto a seconda delle anomalie

eventualmente riscontrate che potrebbero inficiare (in modo più o meno rilevante) l'operatività del controllo.

La valutazione complessiva del controllo viene quindi effettuata sulla base della combinazione tra i risultati ottenuti dalle attività di valutazione del disegno e quelli ottenuti dalla valutazione dell'effettiva operatività dei controlli, ed esprime il livello di rischio residuo a cui è esposta la Banca.

Al fine di informare il vertice aziendale in merito all'adeguatezza nonché all'operatività dei controlli definiti in relazione al processo di informativa finanziaria, la Banca ha definito e sviluppato un sistema di reporting che, con riferimento ai diversi contenuti, specifica i destinatari, gli strumenti e le tempistiche dell'informativa. La Banca ha inoltre sviluppato un sistema di comunicazione interna che tiene conto degli obiettivi programmati e del modello delle responsabilità aziendali garantendo la corretta e tempestiva trasmissione dei dati e delle notizie ai diversi livelli della struttura organizzativa.

Con particolare riferimento al reporting direzionale, il Dirigente Preposto informa trimestralmente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Interno e l'Organismo di Vigilanza della Banca Carige S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in merito all'attività svolte ed ai principali risultati emersi, con particolare riferimento alle modifiche intervenute nelle procedure amministrative contabili, alla valutazione del disegno dei controlli con evidenza delle principali criticità e dei piani di azione definiti, alla valutazione dell'effettiva applicazione dei controlli con evidenza delle eventuali anomalie emerse.

1.2 I Ruoli e le Funzioni coinvolte

La definizione di una sana e prudente organizzazione è prerequisito fondamentale per lo sviluppo di un adeguato ambiente di controllo e deve essere orientata alla prevenzione di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Elementi chiave dell'organizzazione devono necessariamente essere l'assegnazione dei ruoli e delle principali responsabilità, il sistema delle deleghe, il disegno dei processi aziendali.

Con particolare riferimento all'area amministrativa contabile, la Banca Carige ha disegnato i "macro-ruoli" del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. A tal riguardo il processo si compone delle fasi di:

- Presidio e Coordinamento, che attiene in particolare alle attività, svolte dal Consiglio di Amministrazione di Banca Carige con il supporto del Dirigente Preposto, di definizione/revisione del Modello, di direzione e coordinamento contabile delle Società del Gruppo, di identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi di informativa finanziaria, di definizione dei piani di adeguamento delle procedure amministrative contabili, di predisposizione della relazione di attestazione prevista dalla legge;
- Sviluppo dell'Organizzazione, che attiene alle attività, svolte dall'Organizzazione, di disegno e adeguamento delle procedure interne e dei controlli di linea necessari per il presidio dei rischi;
- Controlli, che attiene all'esecuzione dei controlli di linea da parte delle diverse Unità Organizzative

aziendali, alla valutazione dei controlli aziendali (Entity Level Control) del Modello e al monitoraggio complessivo del processo di produzione dell'informativa finanziaria, da parte della Revisione interna, nonché al testing dei controlli operativi di processo, da parte del Dirigente Preposto.

Con particolare riferimento ai controlli di linea, nell'ambito del Gruppo, molteplici funzioni aziendali concorrono all'alimentazione e al controllo delle informazioni che, successivamente, vengono raccolte ed elaborate al fine della predisposizione e diffusione dei documenti contabili ovvero dell'informativa di carattere economico-finanziario. Ognuna di tali funzioni è responsabile di assicurare che tali informazioni siano corrette e rispondenti alle effettive transazioni realizzate.

Allegato 2: incarichi di amministrazione o controllo ricoperti dai Consiglieri della Carige in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo (con riferimento al presente mandato)

Si riportano di seguito gli incarichi ricoperti dai Consiglieri della Carige in società quotate (indicate con un asterisco: *), bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, non appartenenti al Gruppo, come valutati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/3/2014.

- Cesare CASTELBARCO ALBANI, Presidente:
 - Amministratore Unico della Castelfin S.r.l.
 - Consigliere della Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l.

- Luca BONSIGNORE, Consigliere:
 - Amministratore Delegato di Gefip Holding SA
 - Vice Presidente della I.L.I. Autostrade S.p.A.

- Remo Angelo CHECCONI, Consigliere:
 - Presidente Onorario e Consigliere di Amministrazione di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo a r.l.

- Lorenzo CUOCOLO, Consigliere:
 - Consigliere della Stazioni Marittime S.p.A.

- Philippe Marie Michel GARSUAULT, Consigliere:
 - Direttore Generale di BPCE International et Outre-Mer S.A. (BPCE IOM S.A.)²

- Guido PESCIONE, Consigliere:
 - Direttore Generale della Sede secondaria italiana di Natixis S.A. *

- Lorenzo ROFFINELLA, Consigliere:
 - Consigliere di Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo a r.l.

- Elena VASCO, Consigliere:

² Alla carica di Direttore Generale di BPCE International et Outre-Mer (BPCE IOM) sono associate altre cariche che il Dott. Garsuault ricopre in società riconducibili al medesimo Gruppo.

- Consigliere della Isagro S.p.A.
- Consigliere della Orizzonte SGR S.p.A.

- Lucia VENUTI, Consigliere:
 - Direttore Generale di AMIA S.p.A.

- Giuseppe ZAMPINI, Consigliere:
 - Amministratore Delegato di Ansaldo Energia S.p.A.